

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

224° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
3 ^a - Affari esteri.....	»	6
5 ^a - Bilancio.....	»	24
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	176

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	178
Regolamento.....	»	3

Organismi bicamerali

Infanzia.....	<i>Pag.</i>	185
Mitrokhin	»	186

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	188
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

6^a Seduta

Presidenza del Presidente

PERA

La seduta inizia alle ore 10,05.

SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DOCUMENTI II, N. 4 E N. 6, CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE «POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA»

Su invito del PRESIDENTE, i senatori IOANNUCCI e MANZELLA, designati come relatori alla Giunta, illustrano il testo unificato delle proposte in esame, predisposto alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito svoltosi in una precedente riunione della Giunta nonché delle prospettive di revisione dell'ordinamento europeo. Si apre quindi una discussione nella quale intervengono i senatori D'ONOFRIO, MANCINO, PERUZZOTTI e PASTORE.

Il PRESIDENTE, riassunti i termini del dibattito, propone di conferire ai relatori IOANNUCCI e MANZELLA l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato proposto. La Giunta conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3

Il PRESIDENTE, ricordato preliminarmente lo stato dell'esame delle problematiche connesse alle modifiche regolamentari intese a disciplinare l'integrazione della Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, comunica che i senatori MANCINO e PASTORE, incaricati di approfondire le questioni emerse in un precedente dibattito della Giunta dedicato a tali temi, hanno concluso i propri lavori, consegnando una relazione, che viene distribuita.

I senatori MANCINO e PASTORE intervengono quindi per sottolineare come il loro compito sia stato svolto in pieno coordinamento con i relatori incaricati dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati e si soffermano in particolare su alcune questioni – quale quella concernente le modalità di espressione del parere da parte della predetta Commissione in composizione integrata – sulle quali non si è registrato il consenso unanime dei relatori stessi.

Il PRESIDENTE rinvia quindi alla successiva seduta della Giunta, che si terrà in tempi ravvicinati, il dibattito sulle proposte di modifica regolamentare elaborate dai relatori.

La seduta termina alle ore 10,35.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

157^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il PRESIDENTE, constatato che i senatori presenti non raggiungono il numero necessario per aprire i previsti lavori in sede deliberante, apprezzate le circostanze toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna già convocata per le ore 14,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BACCINI risponde all'interrogazione n. 3-00712 della senatrice Bonfietti, sul caso Delfo Zorzi, ricordando anzitutto che la richiesta di estradizione di quest'ultimo è stata inoltrata al Governo giapponese nel marzo 2000 e sollecitata a più riprese in occasione di visite in Giappone di rappresentanti governativi, di incontri politici bilaterali o a margini di riunioni internazionali. Egli precisa altresì che la richiesta stessa è stata rinnovata con più forza in occasione della sentenza della corte di assise di Milano, che in data 30 giugno 2001 ha condannato il signor Zorzi all'ergastolo in quanto esecutore materiale della strage di Piazza Fontana del dicembre del 1969. In questo frangente è stato in particolare sottolineato come la sentenza in questione, anche se di primo grado e non ancora definitiva, costituisca una prova evidente del fatto che nel momento in cui il signor Zorzi chiese ed ottenne la cittadinanza giapponese non poteva trovarsi nella condizione di ottemperare al requisito della buona condotta previsto dalla legge nipponica per la concessione della cittadinanza stessa. Tale circostanza renderebbe quindi il procedimento di naturalizzazione invalidabile *ex tunc*, rimuovendo automaticamente l'ostacolo opposto dai giapponesi di non poter consentire l'extradizione di un proprio cittadino.

Il rappresentante del Governo rende inoltre noto che, in occasione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Afghanistan tenutasi a Tokyo nello scorso mese di gennaio, il sottosegretario di Stato per

gli affari esteri Margherita Boniver, che guidava la delegazione italiana, non ha mancato di evocare nel corso degli incontri avuti con esponenti del Governo nipponico il caso del signor Zorzi, sottolineando nuovamente l'aspettativa italiana di una risposta positiva alla richiesta di estradizione.

Peraltro, l'Ambasciata italiana a Tokyo ha recentemente comunicato che il Ministero della giustizia giapponese sta considerando con il massimo impegno la possibilità di revocare la cittadinanza concessa al connazionale nel 1989, pur ribadendo l'impossibilità di estradarlo *sic et simpliciter* perché vietato dalla locale normativa. Tuttavia, l'eventuale revoca della cittadinanza è pur sempre soggetta al verificarsi di tre condizioni apparentemente concorrenti, ossia la dimostrazione dell'errore amministrativo a suo tempo commesso dalle autorità locali, i gravi vizi di irregolarità dai quali sarebbe stata affetta la domanda del postulante e infine la prova che l'interesse del Giappone ad addivenire alla revoca della cittadinanza sia superiore al danno che il cittadino riceverebbe dall'adozione di una tale misura.

Ora, mentre a detta delle autorità giapponesi l'esame del caso porterebbe ad escludere l'errore amministrativo, l'attenzione sarebbe invece concentrata sull'analisi delle irregolarità che vizierebbero la domanda. A questo stadio, esse non sono tuttavia reputate talmente gravi da condurre alla revoca della cittadinanza, né il Giappone ravviserebbe, per il momento, l'opportunità politica di procedervi. Il locale Ministero della giustizia sta comunque analizzando con la massima attenzione la motivazione della sentenza di condanna di primo grado inflitta al signor Zorzi, al fine di valutare se gli elementi probatori forniti da parte italiana siano tali da suffragare la richiesta di revoca della cittadinanza.

Il Sottosegretario sottolinea poi che, alla luce di quanto sopra esposto, l'Ambasciata italiana a Tokyo ha suggerito dei contatti diretti tra esperti dei due Ministeri della giustizia per approfondire la materia, mentre continuerà l'attività di sensibilizzazione a livello politico, che sembra incontrare terreno più fertile e ricettivo negli ultimi tempi, data la priorità attribuita dalle autorità nipponiche alla lotta al terrorismo internazionale.

Quanto alla presenza del dottor Manlio Milani a Tokyo, il Sottosegretario assicura alla senatrice Bonfietti che l'Ambasciata d'Italia nella capitale giapponese si è adoperata affinché la missione del presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia in Brescia ricevesse, da parte delle autorità di Governo giapponesi, l'accoglienza più attenta e sensibile, offrendogli l'opportunità di incontrare gli esponenti dei Ministeri della giustizia e degli esteri, oltre che alcuni parlamentari locali.

Inoltre, la rappresentanza diplomatica italiana, nei suoi ripetuti contatti con il dottor Milani, non ha mancato di sottolineare la forte e costante azione condotta dalle autorità italiane dal 2000 ad oggi al fine di ottenere dal Governo giapponese la revoca della cittadinanza a Zorzi, pur trattandosi di un provvedimento senza precedenti in Giappone. Ogni visita governativa o istituzionale italiana in quel Paese è stata infatti occasione per richiamare l'attenzione delle autorità locali sulla particolare sensibilità

con cui l'opinione pubblica, le forze parlamentari e il Governo italiano seguono il caso Zorzi, nella volontà di chiudere dal punto di vista giudiziario una pagina tanto dolorosa della nostra storia più recente.

Infine, il Sottosegretario fa presente che il dottor Milani ha espresso gratitudine per l'assistenza fornita dall'Ambasciata italiana, la quale proseguirà nella sua convinta opera di sensibilizzazione del Governo giapponese, in collaborazione con le autorità giudiziarie italiane e locali e con il pieno sostegno del Ministero degli affari esteri.

La senatrice BONFIETTI ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita all'interrogazione, la quale – ella precisa – ha avuto origine dalla notizia, diffusa dai mezzi di comunicazione televisivi, della presenza del dottor Milani in Giappone. La vista di un privato cittadino, personalmente colpito nei suoi affetti, che si rivolgeva a Zorzi, avviando pertanto un'iniziativa nei confronti delle stesse autorità giapponesi al fine di ottenere l'extradizione, induceva infatti a chiedere chiarimenti al Governo italiano circa l'assistenza fornita dalla rappresentanza diplomatica a Tokyo al presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia a Brescia. Al riguardo, ella ricorda che il Zorzi sebbene condannato per la strage di Piazza Fontana, risulta coinvolto anche nell'attentato terroristico di Brescia.

Quanto al contenuto dell'interrogazione, la senatrice dà atto al Sottosegretario di aver puntualmente risposto e del resto afferma di aver già avuto personalmente riscontro dell'attiva partecipazione dell'Ambasciata italiana a Tokyo riguardo alla visita del dottor Milani. Rimane tuttavia pienamente valida la constatazione che un privato cittadino sia stato costretto ad assumere un'iniziativa personale nel tentativo di conseguire un obiettivo che il Governo italiano ha fino ad ora fallito, pur essendo trascorso più di un anno dalla sentenza di condanna del Zorzi. La senatrice osserva pertanto che la mancata estradizione non può che essere addebitata alla lentezza delle procedure avviate da parte italiana, che testimonierebbero una scarsa attenzione del Governo per la punizione dei colpevoli dei gravissimi atti di terrorismo che hanno colpito nel passato il Paese. Ciò appare peraltro contraddittorio rispetto alla proclamata fermezza nella lotta contro il terrorismo internazionale, ribadita più volte dalle autorità governative italiane.

Ritenendo quindi che il terrorismo vada combattuto in tutte le sue forme, ella auspica che possa essere individuata quanto prima una soluzione per il caso Zorzi. In tal senso considera con favore l'intensificazione dei rapporti tra le autorità responsabili dei due Paesi interessati, sebbene sia difficile comprendere di quale tipo di esperti vi sia bisogno al fine di accertare i passaggi amministrativi che ancora si rendono necessari per ottenere l'extradizione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi esaurito lo svolgimento dell'interrogazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PROVERA dà conto della missione effettuata in Slovenia da una delegazione della Commissione Affari Esteri nei giorni 4 e 5 novembre 2002. La delegazione della 3^a Commissione è stata innanzi tutto ricevuta, il giorno 4 novembre, dall'ambasciatore italiano a Lubiana Norberto Cappello nella sua residenza, la cui sede è stata recentemente acquistata dal Ministero e i cui pregi sono stati illustrati ai senatori dal rappresentante diplomatico. Lo stesso ambasciatore ha poi svolto un'esposizione introduttiva inerente la situazione politica ed economica della Slovenia, nell'immediata vigilia delle elezioni presidenziali e in vista della sua adesione all'Unione europea (UE) e alla NATO. Egli si è in particolare soffermato sul probabile impatto che l'ingresso nella UE determinerà sulla produzione agricola slovena, con specifico riferimento al settore vitivinicolo, rilevando come il prodotto interno lordo della Slovenia relativamente alto rispetto ad altri Paesi candidati potrebbe rendere quello Stato contributore netto sin dall'inizio della sua partecipazione all'Unione, con conseguente contrazione del reddito *pro capite*. Da ciò si deducono chiaramente gli effetti che potrebbero determinarsi sul piano politico, anche alla luce del *referendum* popolare a cui dovrebbe essere sottoposta la decisione ultima di aderire all'UE.

Sempre presso la residenza dell'ambasciatore i senatori hanno quindi avuto un incontro con i rappresentanti della minoranza italiana in Slovenia, Silvano Sau e Maurizio Tremul, i quali hanno sottolineato come appaia insufficiente la previsione costituzionale di un rappresentante di ciascuna minoranza linguistica in Parlamento eletto di diritto a fronte delle difficoltà finanziarie in cui si dibattono le stesse minoranze anche in ragione della crescente spinta inflattiva. In proposito, i signori Sau e Tremul hanno brevemente illustrato le attività culturali in cui la minoranza italiana risulta impegnata, soprattutto nell'ambito delle comunicazioni radiotelevisive, lamentando la costante riduzione nell'ultimo decennio delle risorse destinate a garantire un contributo alle medesime attività culturali; una riduzione che, nella manovra finanziaria per il 2003 del Governo sloveno, appare percentualmente superiore alla generale contrazione degli stanziamenti di bilancio che pure occorre registrare. Risulta così compromessa una serie di iniziative di cui si rende tradizionalmente promotrice la minoranza italiana e in particolare si profila il rischio di cessazione dell'attività della rete radio televisiva di Capodistria. Né è apparsa efficace, del resto, l'azione dell'organismo deputato alla tutela delle minoranze, vale a dire l'Ufficio delle nazionalità istituito presso il Governo sloveno, così come non è stato possibile adottare una comune strategia con l'altra minoranza riconosciuta, quella ungherese, la quale al contrario, più fortemente radicata sul territorio, ha manifestato una particolare combattività nell'avanzare rivendicazioni anche a danno della minoranza italiana.

In conclusione, i rappresentanti della comunità italiana in Slovenia hanno prospettato l'opportunità di una disciplina normativa *ad hoc*, la

cui adozione da parte del Governo sloveno dovrebbe essere sollecitata anche dall'Italia in sede di relazioni bilaterali.

La delegazione si è quindi recata presso la sede della Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, dove è stata accolta dal presidente Borut Pahor, il quale si è dichiarato convinto della proficuità della visita dei senatori italiani, che potranno rendersi conto dell'intenso lavoro svolto dalle autorità slovene in vista dell'adesione all'UE. Egli ha richiamato peraltro l'attenzione sul rilevante ruolo assegnato ai parlamentari sloveni, cui spetta l'approvazione preliminare delle singole posizioni negoziali che il Governo elabora al fine di sottoporle al confronto con le istituzioni comunitarie, rilevando come tale procedura consenta da un lato una migliore informazione degli stessi parlamentari e dell'opinione pubblica, e dall'altro una più attiva partecipazione degli esponenti delle forze politiche di opposizione. Ha auspicato inoltre che le imminenti elezioni presidenziali e amministrative non alterino la coesione che il panorama politico sloveno ha mostrato riguardo all'adesione all'UE e alla NATO.

Venendo poi al tema dei rapporti bilaterali con l'Italia, il presidente Pahor si è detto fiducioso circa una loro intensificazione, osservando che più frequenti contatti fra le rispettive istituzioni parlamentari possono contribuire a creare i migliori presupposti per un proficuo dispiegarsi delle relazioni diplomatiche. Indi, dopo aver rilevato l'eco positiva che in Slovenia ha avuto l'approvazione della legge n. 38 del 2001, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, egli ha rivolto un appello, tramite il presidente Provera, alle autorità italiane, affinché non riducano – nell'ambito della legge finanziaria per il 2003 – gli stanziamenti destinati alla stessa minoranza slovena.

Ha proposto infine che la visita della delegazione della Commissione affari esteri del Senato italiano dia inizio a una nuova stagione dei rapporti bilaterali all'interno della cornice comunitaria, anche allo scopo di favorire iniziative di reciproca collaborazione rivolte soprattutto alle giovani generazioni.

Il presidente Provera ha riconosciuto da parte sua gli sforzi compiuti dalla Slovenia per porsi al livello dell'*acquis communautaire*, evidenziando il ruolo di spicco che senza dubbio spetta alla Slovenia nell'ambito dei Paesi candidati, rispetto ai quali essa ha certamente dovuto superare minori difficoltà dal punto di vista economico nel processo di adesione all'UE. Quanto al ruolo dei parlamentari, egli ha espresso l'opinione che non deve limitarsi al profilo istituzionale, potendo essi contribuire all'avvicinamento dei due popoli anche sul piano umano e culturale.

Ha inoltre sollecitato l'affermazione di un'ottica costruttiva nelle relazioni bilaterali che, senza disconoscere l'eredità del passato e l'esigenza di risolvere i problemi pregressi, si ponga in una prospettiva di progresso anche al fine di contribuire utilmente alla realizzazione della futura architettura europea.

Ha quindi reso noto al suo interlocutore di aver appreso, per tramite dei rappresentanti della minoranza italiana in Slovenia, delle difficoltà in cui quest'ultima si dibatte a causa della costante contrazione delle risorse

dislocate in suo favore. In proposito, egli ha dichiarato che, proprio in previsione di una UE allargata, le minoranze meritino un'attenzione sempre maggiore. Si tratta di un cammino difficile da percorrere, ma che va comunque perseguito e che richiede che ciascuno – in ambito politico, economico e culturale – svolga la sua parte. Ha allora proposto che tra i parlamentari di Italia e Slovenia si tengano consultazioni periodiche anche allo scopo di verificare la condizione delle rispettive minoranze, formulando da ultimo un augurio di benvenuto nella UE alla Slovenia autorevolmente rappresentata dal presidente Pahor, il quale ha concordato a sua volta sulla utilità di rapporti bilaterali periodici, annunciando una sua prossima visita in Italia.

I senatori della 3^a Commissione sono stati poi ricevuti dal ministro degli affari esteri sloveno, Dimitrij Rupel, il quale, dopo aver formulato le condoglianze sue personali e di tutto il Governo sloveno per la tragedia verificatasi in Molise, ha sottolineato il rilevante significato che assume la visita della delegazione italiana. Quindi, tracciando un rapido quadro delle linee generali di politica estera seguite dalla Slovenia, ha posto in evidenza che le relative priorità sono state inevitabilmente condizionate dal processo di adesione alla UE e alla NATO. In merito a ciò, egli ha riconosciuto il sostegno italiano agli obiettivi perseguiti dal suo Paese; sostegno che è stato recentemente ribadito dallo stesso presidente Berlusconi. Ha auspicato pertanto che i contatti che si sono avuti tra i due Stati nel corso degli ultimi due anni possano in futuro intensificarsi ed essere ancor più produttivi.

Passando successivamente alla questione delle risorse stanziare in favore della minoranza slovena in Italia, il Ministro ha dichiarato di aver segnalato il problema al presidente Berlusconi, con il quale si è soffermato anche sui temi della realizzazione del Corridoio n.5, della cooperazione tra i porti di Trieste e di Capodistria e dei lavoratori transfrontalieri. In merito a quest'ultimo argomento, ha comunicato peraltro che la Slovenia ha accolto la proposta di stipulare uno specifico accordo bilaterale che non ostacoli il flusso dei lavoratori che attraversano il confine.

Il presidente Provera ha quindi osservato che la situazione della minoranza slovena in Italia presenta aspetti di specularità con quella della minoranza italiana in Slovenia. Ha pertanto comunicato che il ministro per i rapporti con il Parlamento italiano, Giovanardi, ha fornito assicurazioni circa la volontà del Governo di non ridurre le risorse stanziare in favore della minoranza slovena in Italia.

Riguardo invece alle questioni comunitarie, egli ha chiesto di conoscere la posizione della Slovenia in merito al conseguimento di una politica di difesa comune. Allo stesso tempo ha manifestato il proprio interesse ad apprendere l'opinione del ministro Rupel sulla situazione nei Balcani, per la quale la Slovenia è ovviamente un osservatorio privilegiato, e sulla crisi irachena.

Il rappresentante del Governo sloveno, nel rispondere ai quesiti posti, ha innanzi tutto espresso il proprio compiacimento per la notizia attinente alla manovra finanziaria del Governo italiano, secondo la quale i fondi de-

stinati alla minoranza slovena non verranno decurtati, dichiarando nel contempo piena disponibilità ad affrontare con chiarezza i problemi della minoranza italiana in Slovenia. Del resto, anche in sede europea – ha ricordato il Ministro – è stato riconosciuto che la legislazione slovena è all'avanguardia per quanto concerne la tutela delle minoranze linguistiche.

In relazione poi al tema della difesa europea, egli ha assicurato che la Slovenia crede fortemente nella realizzazione di una politica comune in materia e ha intenzione di contribuire attivamente al perseguimento di questo obiettivo, senza che ciò appaia in antitesi con la richiesta di adesione alla NATO, che attualmente riveste di fatto il ruolo di forza difensiva anche dei Paesi membri della UE.

Egli si è successivamente soffermato sulle questioni politiche inerenti all'area del Sud-Est europeo, alla quale la Slovenia è naturalmente interessata. In proposito, ha fatto presente che il suo Paese è il primo investitore in Bosnia-Erzegovina, grazie a investimenti pari a circa 200 milioni di dollari. Ha tuttavia sottolineato come i Paesi della ex-Jugoslavia e più in generale dell'area balcanica necessiterebbero di un sostegno finanziario ben più consistente. Inoltre, dopo aver ricordato che gli Stati interessati sono di fatto controllati dalle organizzazioni internazionali, il cui ruolo appare irrinunciabile in considerazione del precario assetto politico che ancora caratterizza la regione, ha tuttavia richiamato l'esigenza che l'amministrazione internazionale non si protragga a tempo indefinito e che si prefiguri una prospettiva futura per quei Paesi anche nell'ambito della UE. In merito a ciò, ha illustrato le differenze che distinguono la posizione della Slovenia, favorevole a un ingresso della Croazia nella UE assieme ad altri Paesi attualmente candidati, quali Bulgaria e Romania, dall'orientamento prevalente all'interno della Commissione europea, la quale ritiene invece che la candidatura della Croazia potrà essere presa in considerazione unitamente a quella degli altri Stati della ex Jugoslavia. In proposito, il ministro Rupel ha manifestato la convinzione che la UE debba rimanere disponibile a un ulteriore allargamento in tempi brevi, in quanto l'esperienza della stessa Slovenia ha reso chiaro come la tensione che spinge un Paese a soddisfare le condizioni richieste in sede comunitaria rappresenti un potente stimolo in favore della stabilità politica e del riassetto virtuoso dell'economia. Ha pertanto preannunciato che, una volta divenuto membro della UE, la Slovenia si impegnerà per favorire anche l'adesione della Croazia e al riguardo ha espresso l'auspicio che l'Italia sosterrà questa iniziativa.

Rispondendo da ultimo alla domanda attinente all'Iraq, egli ha sostenuto di ritenere ineluttabile un conflitto militare, che tuttavia dovrà essere condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Il presidente Provera è nuovamente intervenuto per riconoscere l'opportunità di un allargamento della UE, ma richiamandosi al tempo stesso a una valutazione politica realistica, che tenga cioè conto della differente realtà istituzionale ed economica della Slovenia rispetto ad altri Paesi candidati. Ha peraltro rilevato come una più attenta analisi dei costi effettivi dell'integrazione nella UE dei nuovi Stati *partner* possa far emergere più

chiaramente la scarsità delle risorse disponibili, a cui potrebbe essere posto rimedio solo mediante l'intervento di investitori privati, i quali ultimi tuttavia richiedono una situazione di sicurezza, di stabilità politica e di certezza del diritto; condizioni che gli Stati balcanici non sono ancora in grado di soddisfare. Da qui discendono le sue perplessità circa la possibilità di un allargamento in tempi rapidi della UE.

In seguito, ha preso la parola il senatore Budin, al fine di auspicare una cooperazione sempre più stretta fra Italia e Slovenia, anche nell'interesse delle rispettive minoranze linguistiche. Ha poi evidenziato che la Commissione affari esteri del Senato ha appena licenziato il disegno di legge di ratifica del Trattato italo-sloveno in materia di protezione e promozione degli investimenti (Atto Senato n. 1720) e che in occasione del relativo dibattito tutte le forze politiche hanno ribadito la volontà di rispettare gli Accordi vigenti fra i due Stati. Questi ultimi d'altra parte – ha osservato il senatore – potranno giocare, nell'ambito della UE, un ruolo significativo nel processo di stabilizzazione dell'Europa sud-orientale. Ha quindi espresso il proprio compiacimento per l'impegno manifestato dal ministro Giovanardi per la salvaguardia delle risorse finanziarie destinate alla minoranza slovena, soluzione per la quale egli stesso stava lavorando da tempo, e ha sottolineato come sia indispensabile per la vita delle minoranze linguistiche garantire la certezza dei finanziamenti che consentano il normale svolgimento delle attività volte a tutelare la sopravvivenza culturale e linguistica delle medesime minoranze. Al riguardo, ha richiamato la rilevanza che assume per la minoranza italiana in Slovenia la questione delle trasmissioni radiotelevisive in lingua italiana.

Ha infine replicato ai precedenti interventi il ministro Rupel, il quale ha riconosciuto la validità delle ragioni addotte dal presidente Provera, ribadendo però l'esigenza di lasciare una porta aperta per tutti i Paesi europei, ricorrendo semmai a criteri ancor più rigorosamente selettivi per l'adesione alla UE. Da ultimo, ha auspicato che le autorità italiane vogliano recarsi più spesso in visita in Slovenia, così da consentire una sempre più approfondita conoscenza del Paese.

La delegazione ha successivamente incontrato il ministro degli affari europei Janez Potocnik, il quale ha ringraziato a sua volta il Governo e il Parlamento italiani per il sostegno assicurato alla Slovenia nel processo di adesione alla UE, che ha ritenuto possa concludersi entro la fine dell'anno in corso, così da consentire ai Paesi candidati di divenire membri effettivi a partire dal 2004. Ha quindi anch'egli illustrato la procedura parlamentare che in Slovenia richiede che la Commissione parlamentare competente per gli affari esteri approvi *in itinere* le successive posizioni negoziali che il Governo deve poi sostenere in sede comunitaria, precisando che a quella data l'Esecutivo aveva già adottato le posizioni relative all'ultima fase dei negoziati, che sarebbero state esaminate in sede parlamentare il successivo 6 novembre. Ha peraltro sottolineato che tutte le posizioni negoziali concernenti il processo di adesione alla UE sono state approvate dall'unanimità delle forze politiche presenti nella Commissione affari esteri. Del resto, che l'interesse a divenire membro della UE vada al di

lità delle singole posizioni politiche è dimostrato anche dal fatto che la titolarità del Ministero cui egli è preposto è stata affidata a persona non appartenente ad alcun partito politico.

Ha inoltre fatto presente che il sostegno dell'opinione pubblica alla richiesta di appartenenza alla UE è sempre apparso solido e stabile e che anzi risulta ultimamente persino in crescita, al punto che, nell'eventualità che il referendum si svolgesse immediatamente, la maggioranza dei favorevoli risulterebbe pari al 62 per cento.

Nel ringraziare per la cortese accoglienza, il presidente Provera ha quindi assicurato l'interlocutore sloveno che l'Italia ha sostenuto la candidatura del suo Paese in quanto riteneva che la Slovenia avesse i titoli per divenire membro della UE. Ha poi manifestato apprezzamento per la procedura prevista in Slovenia per l'approvazione delle posizioni negoziali, che attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti del popolo, consegue il risultato di informare i cittadini e di acquisire il consenso dell'opinione pubblica. Egli ha peraltro fatto presente che in Italia è in corso un'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato competenti per gli affari europei e comunitari, che ha lo scopo di seguire i lavori della Convenzione, ma ha altresì osservato che sarebbe opportuno un più ampio coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni culturali e universitarie sul processo costituzionale europeo.

Trattando successivamente le tematiche delle minoranze linguistiche, il presidente Provera ha reso noto anche in questa sede l'impegno del Governo italiano a lasciare inalterate le risorse dislocate in favore della minoranza slovena, auspicando la medesima attenzione da parte di Lubiana per la minoranza italiana e sollecitando un approccio differente dal passato a queste problematiche, nel senso di considerare le minoranze linguistiche in un'ottica di dimensioni europee, vale a dire quale risorsa preziosa per il futuro dell'Unione.

In conclusione, egli ha chiesto al Ministro quali siano stati i maggiori ostacoli che la Slovenia ha dovuto superare nella sua marcia di avvicinamento all'Europa e quale visione progettuale abbia il Governo sloveno riguardo al futuro della UE.

Il ministro Potocnik ha quindi preso la parola, dichiarando preliminarmente di condividere le osservazioni del presidente Provera sulla opportunità di una ampia informazione dei cittadini e sulla conseguente loro responsabilizzazione in merito al processo di adesione alla UE. In proposito, ha reso noto che le autorità slovene hanno mantenuto un atteggiamento corretto e trasparente, al punto che oltre il 50 per cento dei cittadini sloveni (caso unico fra i Paesi candidati) ha dichiarato di essere sufficientemente informato sulle questioni comunitarie.

Quanto al tema delle minoranze, egli ha concordato sull'esigenza di un approccio innovativo, che tenga conto del differente ruolo che esse possono rivestire in una Europa integrata. Esprimendo poi compiacimento per la decisione del Governo italiano di salvaguardare i finanziamenti per la minoranza slovena, ha assicurato l'impegno di Lubiana a reperire i

fondi necessari a mantenere viva la collaborazione transfrontaliera, così da poter realizzare i rispettivi progetti in maniera equilibrata.

Indi, rispondendo ai quesiti poc'anzi sollevati, il Ministro ha riconosciuto che la Slovenia, a causa di una migliore condizione della propria economia, ha incontrato minori difficoltà rispetto agli altri Paesi candidati. Del resto l'adesione alla UE non è mai stata ritenuta un obiettivo ultimo, bensì una modalità per affermare la democratizzazione del Paese e accelerarne lo sviluppo economico. Gli sforzi compiuti in vista dell'ingresso nella UE sono andati pertanto nella stessa direzione che la Slovenia avrebbe voluto comunque seguire. I problemi maggiori, in ogni caso, sono emersi relativamente al settore agricolo, a causa degli *standard* richiesti dalla politica agricola comune. Da questo punto di vista, la produzione agricola slovena risulta essere troppo simile a quella degli Stati membri e assai diversa da quella degli altri Paesi candidati. Si è pertanto cercato di ovviare a tale difficoltà anticipando al 1997 l'adozione delle misure che la UE avrebbe comunque imposto all'agricoltura slovena una volta avvenuta l'adesione.

Il ministro Potocnik ha poi avvertito che in Slovenia è in atto un vivace dibattito sul futuro della UE, che vede il coinvolgimento anche delle istituzioni regionali e locali. Personalmente, egli si è detto convinto che un rafforzamento della UE possa comportare benefici non solo in ambito continentale, ma anche a livello mondiale. Per questa ragione si pone l'esigenza di pervenire a una politica estera comune che trascenda gli interessi dei singoli Paesi membri, il cui peso non dovrà dipendere dalle dimensioni della popolazione, bensì dalla capacità di apportare idee costruttive al processo di costruzione europeo.

Conclusivamente, il presidente Provera ha manifestato apprezzamento per la strategia perseguita dal Governo sloveno e ha ricordato a sua volta quanto siano grandi le aspettative di vaste aree del mondo, come ad esempio l'America latina, nei confronti di un rafforzamento della UE, che sia capace di trasformarla in un soggetto politico in grado di rappresentare una reale alternativa al dominio politico e all'influenza economica degli Stati Uniti d'America.

Il giorno seguente, 5 novembre, la delegazione si è recata presso la sede della Camera di Stato, dove ha avuto modo di incontrare in primo luogo una delegazione della Commissione affari esteri guidata dal presidente Jelko Kacin, il quale, dopo le consuete formule di benvenuto, ha enunciato le priorità della politica estera slovena, che vanno individuate nello sviluppo dei rapporti bilaterali con i Paesi confinanti e con gli Stati della ex-Jugoslavia, nonché nella adesione alla UE e alla NATO. Al riguardo, egli ha ufficializzato che il Governo sloveno si attende di essere invitato al prossimo *summit* di Praga dell'Alleanza atlantica.

Appare pertanto evidente – ha precisato il presidente Kacin – come la visita della delegazione italiana rivesta un particolare rilievo, in considerazione del fatto che l'Italia è il più grande dei Paesi confinanti con la Slovenia e l'unico ad essere membro sia della UE che della NATO. Egli ha poi puntualizzato che l'ingresso nei due predetti organismi inter-

nazionali è sostenuto dalla quasi totalità delle forze politiche slovene, con l'eccezione di un piccolo raggruppamento di parlamentari che ha ritirato il proprio iniziale consenso. Ha infine concluso il suo intervento ricordando a sua volta il ruolo significativo che l'assetto istituzionale sloveno assegna alla Commissione affari esteri della Camera di Stato nell'*iter* negoziale con le istituzioni europee.

Il presidente Provera ha quindi evidenziato il differente carattere – maggiormente franco ed aperto – che possono avere gli incontri fra delegazioni parlamentari rispetto agli ufficiali contatti diplomatici tenuti dai rispettivi Governi. Ha in seguito richiamato l'attenzione sull'interesse che nutre il Parlamento italiano riguardo al futuro delle istituzioni europee, alla loro maggiore democratizzazione attraverso nuove modalità elettive e una differente distribuzione di poteri e competenze. Ha infine concluso precisando che le Commissioni parlamentari italiane seguono da vicino l'andamento dei lavori della Convenzione e manifestando l'opinione che per la prima volta si profila la concreta possibilità di incidere significativamente nel processo di costruzione dell'Unione e sul funzionamento delle future istituzioni europee.

Il presidente Kacin è intervenuto nuovamente per dare assicurazioni dell'entusiasmo che nutre la popolazione slovena per l'ingresso nella UE, sottolineando tuttavia l'esigenza che alla cessione di sovranità in favore delle istituzioni europee corrisponda una reale partecipazione al processo decisionale comunitario. Le stesse popolazioni interessate debbono peraltro essere adeguatamente informate, così da essere consapevoli degli aspetti positivi e negativi dell'adesione alla UE e da assumersene pienamente la responsabilità.

In relazione poi al futuro assetto dell'Unione egli ha espresso perplessità su un eventuale sbocco in senso federalista delle istituzioni europee. L'esperienza della ex-Jugoslavia dimostra infatti come un impianto costituzionale di tipo federale non garantisca la stabilità politica.

Un breve intervento è stato quindi svolto dall'onorevole Jasa Zlobec Lukic, il quale ha segnalato che, nonostante lo spazio riservato alle istituzioni parlamentari nel processo negoziale, in Slovenia risulta predominante il peso esercitato dall'Esecutivo. Egli ha inoltre manifestato dubbi sull'esito dei lavori della Convenzione europea in direzione di un superamento del *deficit* democratico e dell'affermazione di un elevato tasso di sussidiarietà.

In merito, ha ritenuto di dover rispondere il presidente Provera, il quale ha ribadito che non si era mai verificata prima una partecipazione dei Parlamenti nazionali come quella attualmente prevista per i lavori della Convenzione, le cui conclusioni dovranno poi essere sottoposte a una Conferenza intergovernativa. A ciò si aggiunge il coinvolgimento delle forze sociali e culturali che in ciascun Paese membro si sta tentando di realizzare, nonché la facoltà – che andrà opportunamente prevista – di revisione della Costituzione europea che scaturirà dal processo in atto.

Successivamente, alla domanda del senatore Castagnetti su quali siano le motivazioni che inducono la Slovenia a chiedere l'adesione alla

NATO, il presidente Kacin ha risposto ripercorrendo brevemente la storia europea del XX secolo e il ruolo esercitato dalla NATO nei decenni successivi all'ultima guerra mondiale, quando ha rappresentato una garanzia di sicurezza per i Paesi alleati. Egli ha quindi precisato che la Slovenia non si sente minacciata da qualche nemico in particolare, ma intende essere corresponsabile degli equilibri di pace che si vanno costruendo nei Balcani, tanto è vero che militari sloveni sono presenti, assieme a quelli italiani, in Bosnia-Erzegovina. Del resto, la NATO ha già svolto alcune operazioni nei Balcani, contribuendo in maniera credibile a fondare le basi per la pacificazione dell'area e al tempo stesso l'Alleanza atlantica è l'unica organizzazione al mondo che preveda interventi al di fuori del continente di appartenenza nel caso di aggressione a un Paese alleato e ciò rappresenta – ad avviso del parlamentare sloveno – un'efficace garanzia di sicurezza. Inoltre, la Slovenia ritiene che la qualità di Paese membro della NATO le possa conferire maggiore credibilità anche sul piano delle relazioni bilaterali e dei rapporti economico-commerciali.

Al tempo stesso, il presidente Kacin ha osservato che la Slovenia può a sua volta apportare un utile contributo alla strategia dell'Alleanza atlantica di prevenzione dei conflitti, grazie alla sua esperienza nei Balcani. Ha quindi comunicato che il *budget* destinato al settore della difesa dal Governo sloveno sarà incrementato e che la Slovenia si doterà di un esercito professionale limitato negli effettivi, ma tecnicamente e logisticamente preparato per la collaborazione alle operazioni di pace al di fuori dei confini nazionali. Ha poi puntualizzato che l'ingresso della Slovenia nella NATO consentirà di evitare soluzioni di continuità tra due Paesi membri, quali l'Italia e l'Ungheria. Da questo punto di vista sarà opportuno coinvolgere quanto prima nella *partnership* anche la Croazia e la Bosnia-Erzegovina, in modo che i Paesi collegati all'Alleanza costituiscano un cordone attorno alla Jugoslavia e al Montenegro.

Il deputato sloveno di lingua italiana Aurelio Juri, pur nutrendo personalmente delle riserve sull'adesione del suo Paese alla NATO, ha riconosciuto che vi è una netta maggioranza parlamentare in favore di questo obiettivo; maggioranza che, pur rimanendo tale, risulta essere assai meno rilevante a livello di opinione pubblica. Viceversa, il consenso è comunque molto ampio per quanto concerne l'adesione alla UE, a proposito della quale egli ha espresso l'auspicio che nella sua evoluzione futura essa tenga conto in misura sempre maggiore delle culture etniche minoritarie all'interno dei diversi popoli. D'altra parte, la stessa vicenda delle rispettive minoranze linguistiche di Italia e Slovenia è testimonianza di come esse possano influenzare anche i rapporti bilaterali tra gli Stati. A tale proposito, dichiarandosi a sua volta soddisfatto per l'impegno assunto dal ministro italiano Giovanardi in favore della minoranza slovena, si è augurato che la legge n.38 del 2001 abbia piena attuazione anche a livello regionale e locale. Ha infine manifestato l'opportunità che il Governo sloveno mantenga un atteggiamento di segno corrispondente nei confronti della minoranza italiana.

Il deputato sloveno Jozef Jerovsek ha quindi richiamato l'ordinamento costituzionale del suo paese, che garantisce alle minoranze linguistiche una rappresentanza parlamentare e ha garantito che il Governo sta adottando una politica di discriminazione positiva. Ha poi sostenuto che spetta ora all'Italia attuare pienamente la legge di tutela della minoranza linguistica slovena e si è augurato che la dichiarazione del ministro Giovanardi abbia un effettivo seguito, considerata la significativa decurtazione degli stanziamenti destinati alla predetta minoranza prevista dal disegno di legge finanziaria del Governo italiana nella sua stesura originaria.

Il senatore Manzione ha replicato che la formale attribuzione di una rappresentanza istituzionale, anche a livello parlamentare, a una minoranza non è elemento sufficiente a garantirne la sopravvivenza linguistica e culturale, occorrendo piuttosto assicurare alla minoranza stessa i mezzi finanziari che le consentano di svolgere quelle attività che possono caratterizzarla all'interno del territorio in cui sono insediate. In quanto esponente dell'opposizione, si è poi fatto garante del rispetto dell'impegno assunto dal ministro Giovanardi e ha dichiarato di aspettarsi pertanto un comportamento ispirato al principio di reciprocità da parte delle autorità slovene. Da ultimo, dopo aver sottolineato positivamente la determinazione della Slovenia ad aderire ad organizzazioni come la UE e la NATO che comportano anche la cessione di una parte della sovranità, ha chiesto se ai medesimi principi di sussidiarietà si ispiri l'ordinamento costituzionale sloveno, con particolare riferimento al processo di decentramento e di regionalizzazione.

Al quesito testé avanzato ha dato risposta il deputato Jozef Bernik, il quale ha osservato che uno Stato non si misura solo in base alla sua struttura costituzionale, bensì anche alla stregua dello spirito nazionale che lo anima. Si è pertanto augurato che la partecipazione alla UE e alla NATO contribuisca alla piena affermazione in Slovenia dei valori democratici, che deve tradursi sostanzialmente nel rispetto dello Stato di diritto e quindi della legge. Da parte loro, le forze politiche di opposizione si sono proposte di contribuire attivamente ad imprimere un'accelerazione al processo di democratizzazione interna.

Il presidente Provera ha quindi ribadito l'impegno, da parte dell'Italia, a salvaguardare il contributo finanziario alla minoranza slovena, dichiarando certo che uguale sensibilità verrà manifestata dalle autorità slovene. Ha comunque osservato che nella UE del futuro questo tipo di problemi non potrà che essere superato, dal momento che le minoranze non dovranno più essere semplicemente tollerate secondo la tradizionale impostazione nazionalistica, ma ne sarà pienamente riconosciuto il valore di arricchimento etnico e culturale.

In conclusione, è intervenuto il presidente Kacin, il quale si è soffermato sulle questioni inerenti il Corridoio n. 5, rendendo noto che la Slovenia ha ripristinato il collegamento ferroviario con l'Italia venuto meno all'epoca della guerra fredda e ha altresì avvertito che la Slovenia garantisce la completa realizzazione della rete autostradale. Quanto al tratto ferroviario del Corridoio n. 5, egli ha invece sottolineato le difficoltà tecni-

che insorte per l'attuazione di una linea di alta velocità su un terreno che non ha le caratteristiche adatte e ha affermato che la Slovenia non dispone delle necessarie risorse finanziarie, richiedendosi una cooperazione a livello europeo.

Egli ha infine fatto presente che la Slovenia, laddove conseguisse effettivamente la *membership* della NATO, avanzerà la sua candidatura per la presidenza dell'OSCE a partire dal 2005, ritenendo di poter fornire un utile contributo al processo di pacificazione dei Balcani.

Il successivo incontro dei senatori della Commissione affari esteri si è svolto con una delegazione della Commissione affari europei della Camera di Stato slovena guidata dal presidente Alojz Peterle, il quale ha espresso piena soddisfazione per l'imminente ingresso nella UE, il cui significato per il proprio Paese appare in maniera evidente.

Il presidente Provera ha replicato che, anche in vista degli sviluppi a livello comunitario, si pone l'esigenza di intensificare i rapporti bilaterali e ha quindi richiamato i principali settori in cui dovrebbe concretizzarsi la collaborazione fra Italia e Slovenia.

Il senatore Forlani si è invece soffermato sulle aree dei Balcani maggiormente a rischio sotto il profilo della stabilità politica e della sicurezza e ha chiesto quale soluzione per l'amministrazione del Kosovo la Slovenia ritenga preferibile.

Il presidente Peterle ha quindi evidenziato come la Slovenia possa rappresentare il ponte avanzato della UE proteso verso le aree balcaniche maggiormente instabili. Ha poi riconosciuto che la crisi dei Balcani trae origine dalla storia passata e ha ricordato che il Kosovo, sebbene sottoposto *de facto* al controllo internazionale, è ancora formalmente parte integrante della Jugoslavia. Ha inoltre osservato che, al di là delle diverse opzioni istituzionali che verranno adottate, la soluzione non potrà essere individuata attenendosi solamente a criteri territoriali; ad esempio, occorre tenere conto della componente etnica albanese presente anche in Macedonia e nella parte meridionale della Serbia. Compito della UE sarà pertanto sostenere il processo di affermazione dei valori e dei principi che sono alla base delle istituzioni democratiche e dello sviluppo economico di ciascun Paese e quindi sostenere le forze politiche autoctone che desiderano perseguire tali obiettivi, anche nel rispetto dei diritti delle minoranze. In ogni caso il processo di pacificazione dell'Europa sud-orientale non potrà che essere lungo e faticoso.

Da parte sua la Slovenia – ha ricordato il Presidente della Commissione affari europei – è attivamente presente sia in Bosnia-Erzegovina, che in Kosovo, con i suoi investimenti, con ciò contribuendo allo sviluppo economico dell'area, che è elemento imprescindibile della stabilizzazione.

Quanto al Montenegro, il presidente Peterle ha espresso l'opinione che la questione della sua indipendenza è stata sovradimensionata e potrà essere risolta tramite un processo di decentramento da parte di Belgrado. Infatti, date le limitate dimensioni del territorio montenegrino, si porrebbe il problema della autosufficienza economica di un eventuale Stato indipendente. Ma più in generale, per l'intera regione sudorientale dell'Europa,

egli ha manifestato la speranza che possa essere interessata quanto prima al processo di allargamento della UE. L'ingresso dei Paesi attualmente candidati potrà infatti esercitare un influsso virtuoso anche sugli Stati della ex-Jugoslavia. Tale processo dovrà essere nel contempo accompagnato da un'opera di educazione delle giovani generazioni, che dovranno essere preparate alla piena comprensione e condivisione dei valori dell'Europa democratica ancor prima dell'effettivo ingresso nella UE dei Paesi di appartenenza. Da questo punto di vista, la Slovenia è in grado di offrire alle popolazioni degli altri Stati della ex-Jugoslavia il portato della propria esperienza positiva relativamente all'ingresso nella UE.

Da ultimo, il presidente Peterle ha reso nota la propria partecipazione ai lavori del gruppo sulla politica estera in seno alla Convenzione europea e ha pertanto manifestato l'auspicio che l'Europa possa quanto prima esprimersi con una sola voce nella politica estera e di difesa.

Il senatore Manzione, dopo aver ricordato come l'adesione alla UE premi gli sforzi compiuti dalla Slovenia e ne riconosca la propensione europea, ha chiesto ragguagli sull'adempimento delle richieste avanzate dalle istituzioni comunitarie in merito all'ordinamento giudiziario sloveno e al processo di denazionalizzazione.

Alla domanda in oggetto ha risposto il presidente Peterle, il quale ha riconosciuto che, pur essendo stati compiuti dei passi avanti nei due settori richiamati dal senatore Manzione, non sono stati ancora conseguiti gli obiettivi fissati in sede comunitaria, anche a causa delle discordanti posizioni fra il Governo di Lubiana e alcune forze politiche slovene. Resistenze, del resto, sono state riscontrate anche nelle strutture amministrative e nella mentalità ancora predominante in Slovenia. Il Governo ha comunque predisposto una disciplina normativa che consentirà di accelerare il processo di denazionalizzazione, mentre maggiori preoccupazioni si nutrono per quanto riguarda la riforma della magistratura. D'altra parte il compito di imprimere una accelerazione alla riforma medesima spetta inevitabilmente al Governo di Lubiana, non avendo la Commissione europea i poteri per intervenire all'interno di un Paese.

È poi intervenuto il vicepresidente della Commissione Bogdan Barovic, il quale, nel dichiarare che i cittadini sloveni approveranno certamente in sede di *referendum* l'adesione del loro Paese alla UE, chiede quale sia l'orientamento dell'opinione pubblica italiana dinanzi all'allargamento dell'Unione e a quale tipo di struttura comunitaria l'Italia ritiene si debba pervenire in futuro.

Il presidente Provera ha quindi risposto che l'opinione pubblica italiana è certamente favorevole al rafforzamento della UE e in parte consapevole delle implicazioni che deriveranno dall'allargamento. Tuttavia, ha riconosciuto che buona parte del Paese non ha ancora un preciso orientamento in merito alle difficoltà che occorrerà superare dal punto di vista dei sacrifici economici e sotto il profilo politico-intellettuale per la riforma delle istituzioni comunitarie. Occorrerà pertanto rendere compatibili le maggiori dimensioni della UE con meccanismi decisionali che non siano

paralizzanti, ma che tengano conto nel contempo degli interessi di tutti gli Stati *partner*.

L'ultimo confronto della delegazione svoltosi nella sede della Camera di Stato ha avuto come interlocutori i rappresentanti della Commissione economia guidati dal presidente Franc (Feri) Horvat, il quale ha esordito esprimendo le condoglianze per le vittime del territorio in Molise. Ha quindi fornito le cifre più significative della realtà economica slovena, sottolineando come l'Italia si collochi solamente al quarto posto fra gli investitori diretti, le prime posizioni essendo occupate da Germania, Austria e Francia. Nell'auspicare una maggiore presenza italiana in Slovenia, ha poi segnalato in particolare l'esigenza di una cooperazione finanziaria ai fini della realizzazione del tratto ferroviario del Corridoio n. 5 e della piena attuazione dell'Accordo di Schengen, in considerazione del lungo confine che separa la Slovenia stessa dalla Croazia. Del resto, il Governo di Lubiana ha già provveduto ad adottare un programma volto a rimuovere gli ostacoli ancora esistenti agli investimenti diretti e inoltre buone opportunità economiche si prospettano in relazione agli investimenti congiunti in Paesi terzi, soprattutto nell'Europa sudorientale.

Infine, egli ha espresso riconoscenza all'Italia per il sostegno offerto alla candidatura slovena nei confronti della UE e al tempo stesso ha espresso l'auspicio che medesimo sostegno si verifichi per quanto riguarda l'ingresso nell'OCSE, organizzazione con la quale la Slovenia già collabora attivamente.

Il presidente Provera è quindi intervenuto per chiedere delucidazioni sulla realizzazione del Corridoio n.5, sul processo di denazionalizzazione e sui livelli di disoccupazione, specialmente giovanile, in Slovenia.

Pur essendo a conoscenza del programma adottato dal Governo sloveno per incentivare gli investimenti diretti dall'estero, il senatore Manzione ha poi domandato se ci si è posti il problema di ridurre ulteriormente la rigidità del sistema dal punto di vista del costo del lavoro e della possibilità di creazione di nuove imprese.

Il presidente Horvat ha conseguentemente preso la parola per rispondere, precisando in primo luogo che sarebbe auspicabile una intensificazione dei contatti bilaterali al fine di rendere più celere l'opera di costruzione della ferrovia nell'ambito del Corridoio n.5, ribadendo che la Slovenia non è in grado di fare fronte da sola alle esigenze finanziarie che tale impresa richiede e augurandosi che in futuro si possa ricorrere ai fondi comunitari destinati alla coesione economica e sociale.

In merito alla denazionalizzazione, egli ha poi ammesso che in sede comunitaria sono state manifestate critiche all'operato della Slovenia, la quale ha probabilmente sottovalutato la dimensione del problema, rinunciando ad adottare una normativa realistica come quella introdotta in Croazia o nella ex Germania Orientale. Egli ha tuttavia assicurato che il suo Governo è fortemente impegnato a individuare una soluzione della questione in tempi rapidi.

Circa i livelli di disoccupazione, ha invece specificato che il tasso registrato da istituti statistici nazionali è pari circa all'11 per cento, mentre

secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro il medesimo tasso di disoccupazione in Slovenia si attesta attorno al 7 per cento. Vi sono però forti squilibri a livello regionale e sociale, per cui in alcune aree il numero dei disoccupati supera addirittura il 20 per cento e fra i giovani oscilla fra il 20 e il 25 per cento. Ugualmente seria è la situazione dei lavoratori anziani, che risulta difficile reimpiegare, stante la rigidità del processo di ristrutturazione industriale. Specifici programmi di riqualificazione sono stati peraltro previsti per il settore tessile, diffuso particolarmente nelle zone più svantaggiate. In conclusione, egli ha auspicato un netto miglioramento dei livelli occupazionali una volta che la Slovenia sarà divenuto membro della UE.

Affrontando da ultimo il tema degli investimenti dall'estero, il presidente Horvat ha reso noto che le forze parlamentari si sono dichiarate più volte critiche per l'operato del Governo insufficientemente proteso alla rimozione degli ostacoli burocratici agli investimenti diretti e ha comunque sottolineato come a livello internazionale sia stata riconosciuta la validità del programma recentemente adottato dalle autorità di Lubiana, che pure non potrà essere considerato come un rimedio definitivo al problema in oggetto. In relazione poi al costo del lavoro, egli ha riconosciuto che in Slovenia esso è più elevato rispetto ad altri Paesi candidati, ma ha puntualizzato che a ciò corrisponde anche una forza lavoro più qualificata.

In seguito, è intervenuto il vicepresidente della Commissione Valentin Pohorec, il quale ha dato conto dei progressi realizzati da parte della Slovenia nel processo di denazionalizzazione, soprattutto se riferito ai grandi gruppi industriali. Ha quindi reso alcune informazioni sulla realizzazione del tratto ferroviario fino al confine ungherese e sulla volontà del Governo sloveno di intensificare il trasporto ferroviario delle merci.

Soffermandosi infine sulla questione degli investimenti diretti, egli ha evidenziato l'esigenza di incentivarli in special modo nelle aree svantaggiate del Nord del Paese, dove sono state ormai realizzate le necessarie infrastrutture e vi sono tutte le condizioni per una buona remuneratività dell'attività imprenditoriale; mancano pertanto gli investitori e quelli italiani in particolare sono quasi totalmente assenti. Egli ha inoltre indicato quali specifici settori offrano le migliori opportunità per una cooperazione con investitori esteri.

Da parte sua, il presidente Horvat ha rimarcato la forte regionalizzazione dell'interscambio commerciale fra Italia e Slovenia, quasi esclusivamente limitato alle aree limitrofe al confine tra i due Paesi.

Il presidente Provera ha quindi osservato che un primo traguardo da raggiungere consiste nella adeguata diffusione delle informazioni inerenti la convenienza economica dell'attività imprenditoriale in determinate aree, anche perché il tessuto socio-economico italiano è notoriamente caratterizzato da una rilevante presenza di piccole e medie imprese, i cui titolari agiscono al di fuori dei dettami della politica e della diplomazia ufficiali, scegliendo di investire laddove essi ritengono vi siano le condizioni più favorevoli. Al riguardo, egli ha citato il successo conseguito da piccole e medie imprese in Romania.

Il presidente Horvat ha conclusivamente ribadito l'importanza dei contatti e di una comunicazione efficace in materia, auspicando un incontro con le Commissioni parlamentari italiane competenti per il settore economico e produttivo.

L'ultimo impegno della delegazione italiana ha visto i senatori ricevuti dal presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia Tone Horvat, il quale si è inizialmente soffermato ad illustrare le limitate funzioni istituzionali che competono alla seconda Camera slovena nell'ambito del processo legislativo, soprattutto se rapportate ai poteri del Senato italiano. Ha tuttavia precisato che, in occasione della riunione dell'Associazione dei Senati d'Europa, tenutasi a Bruxelles il 13 novembre 2001, ha sollecitato l'adozione di una risoluzione volta a richiedere agli Stati membri il rispetto di *standard* democratici più elevati anche sotto il profilo della distribuzione delle competenze fra le due Camere parlamentari.

Il presidente Provera ha quindi dato atto che anche in Italia è in pieno svolgimento una riflessione sulla opportunità di riordinare l'assetto costituzionale in relazione alla redistribuzione dei poteri fra lo Stato e le autonomie regionali e quindi anche alle competenze istituzionali da assegnare al Senato della Repubblica.

Il senatore Manziona, da parte sua, ha esposto in linee generali le peculiarità del sistema parlamentare italiano e ha chiesto maggiori ragguagli circa il bicameralismo vigente in Slovenia.

Il presidente Horvat ha pertanto illustrato analiticamente il meccanismo di elezione del Consiglio di Stato, evidenziando come esso dia luogo a una rappresentanza territoriale e di categoria piuttosto che politica. Ha inoltre fornito informazioni in merito alla partecipazione della seconda Camera del Parlamento sloveno alla funzione legislativa, precisando che essa non svolge alcun ruolo per quanto concerne il rapporto fiduciario con il Governo.

Ha dato infine conto dell'intensa attività svolta dai rappresentanti sloveni in quanto presidenti di turno dell'Associazione dei Senati d'Europa, auspicando più frequenti contatti anche con il Senato italiano.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

221^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con gli emendamenti riferiti all'articolo 1 (già pubblicati nel resoconto sommario di ieri).

In sede di dichiarazioni di voto all'emendamento 1.4, il senatore MORANDO sottolinea l'elemento garantistico insito nel comma 4, come proposto dai firmatari dell'emendamento in questione. Evidenzia altresì l'opportunità della soluzione prospettata, giacché si inserisce in modo armonico all'interno della logica politica del decreto «taglia-spese», quale di recente presentato dal Governo. Auspica quindi l'approvazione dell'emendamento.

Il senatore RIPAMONTI, intervenendo in favore sia dell'emendamento 1.2 che dell'emendamento 1.4 e riprendendo recenti dichiarazioni del sottosegretario Vegas, reputa necessario modificare la formulazione originaria del comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria. Lamenta il carattere occasionale delle scelte di politica economica del Governo, ispirato a

criteri per lo più contingenti e comunque privi di ampio respiro. Auspica parimenti l'approvazione delle proposte emendative in questione.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto, come pure, dopo separate votazioni, gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Esauriti gli emendamenti all'articolo 1, si procede alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

Il senatore MORANDO si dichiara a favore dell'emendamento 1.0.1, argomentando con il richiamo all'insufficienza dei benefici effetti scaturiti dalle scelte, quali prospettate nella finanziaria, di riduzione del prelievo fiscale. Ribadisce che l'ipotizzato sostegno attivo ai nuclei familiari a basso reddito è strutturato in modo inefficace, specie alla luce delle opzioni di fondo della manovra configurata dal Governo. Si riserva di evidenziare, in occasione dell'esame degli emendamenti della maggioranza, la carente copertura finanziaria, che tanto più grave appare se si tiene conto che provengono da settori parlamentari che in teoria possono contare sui voti necessari per l'approvazione.

Il senatore RIPAMONTI si esprime parimenti a favore dell'importante emendamento 1.0.1, che merita la massima attenzione da parte del Governo, in ragione dell'evidente finalità sociale che persegue in favore dei settori più disagiati della popolazione.

Il senatore GIARETTA, premesso di condividere la tesi esposta dal senatore Morando, sottolinea la bontà in linea generale della scelta del Governo di individuare, fra le priorità, quella di sostenere i settori sociali più disagiati; tuttavia, invita a privilegiare un'opzione che non si limiti a ricorrere allo strumento della riduzione della pressione fiscale, ma che si fondi anche su strumenti aggiuntivi, come l'aumento degli importi degli assegni familiari. Invita la maggioranza a favorire scelte di politica economica di più ampio respiro.

Il senatore TAROLLI evidenzia che la politica perseguita dalla maggioranza a sostegno della famiglia affonda le radici lontano nel tempo e si compiace che anche settori dell'opposizione dimostrino finalmente di essersi avvicinati a tale opzione. Auspica che possano emergere momenti di convergenza a favore delle famiglie più bisognose, specie se con figli con *handicap*.

Il senatore TURCI, richiamando dati pubblicati da Banca d'Italia, evidenzia che la normativa vigente (e a maggior ragione quella prospettata attualmente dal Governo) privilegia le famiglie a medio reddito e non certo quelle a basso reddito. Preannuncia pertanto, in dissenso tecnico dal Gruppo, la sua astensione sull'emendamento.

Il senatore VIZZINI dichiara di non dissentire *in toto* dalle affermazioni formulate dall'opposizione a sostegno della proposta emendativa in esame. Tuttavia, preso spunto dalle scelte di fondo del Governo – che sistematicamente sin dallo scorso anno persegue azioni di politica sociale in favore dei meno abbienti –, sottolinea la necessità di conservare i requisiti della progressività e della coerenza delle iniziative da assumere. Pertanto, rievocate le innovazioni dello scorso anno, difende in materia la scelta del Governo, rispetto alla quale l'emendamento non si pone in piena coerenza, pur essendo esso in linea generale molto lodevole negli intenti perseguiti.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA (N. 158)

Il Presidente AZZOLLINI dà conto della lettera trasmessagli ieri dal Presidente del Senato – che ringrazia per la tempestività della risposta – in esito alla richiesta di verificare se esistano le condizioni regolamentari perché l'atto in titolo possa venire esaminato anche nel corso della trattazione dei documenti di bilancio. La Presidenza del Senato ha replicato sostenendo che, essendo imminente la scadenza del termine per l'espressione del parere – termine posto dalla legge e non dal Regolamento parlamentare, e per tale ragione non prorogabile –, la Commissione possa comunque procedere. La Presidenza del Senato ha peraltro dichiarato che, considerati i tempi della sessione di bilancio, spetterà alla Commissione medesima valutare i tempi e i modi opportuni per l'espressione del parere e che, a tal fine, la Commissione si intende comunque autorizzata a convocarsi, se necessario, anche immediatamente.

Il Presidente Azzollini fa presente che, a seguito di tale lettera, ha immediatamente inserito all'ordine del giorno della Commissione il provvedimento in questione, i cui contenuti sembrano suscitare problematiche di particolare rilievo. Ritiene, pertanto, necessario assegnare al relatore Nocco un congruo tempo per predisporre la relazione introduttiva che potrà, quindi, essere svolta nella odierna seduta pomeridiana. Valuterà poi la Commissione, in quella sede, quale seguito dare alla trattazione del testo in esame.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.

222^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO rileva che la convocazione dell'Aula per martedì e mercoledì prossimo rende di fatto impraticabile un esame approfondito della manovra finanziaria. Benché l'opposizione si stia infatti orientando nel senso di concentrare l'attenzione sugli emendamenti congiuntamente presentati da tutte le forze politiche che si riconoscono nell'Ulivo, riservando agli altri una «bocciatura tecnica» che ne consenta la ripresentazione in Assemblea, resta innegabile che la convocazione dell'Aula per la settimana prossima priva la Commissione degli spazi indispensabili per un esame di merito.

Il presidente AZZOLLINI registra innanzitutto positivamente la possibilità che l'opposizione concentri l'attenzione su un numero limitato di emendamenti. Conviene tuttavia con le preoccupazioni espresse dal senatore Morando e comunica di essersi già attivato affinché alla Commissione siano accordati tempi più lunghi rispetto a quelli allo stato previsti per la conclusione dell'esame istruttorio.

Al senatore RIPAMONTI che chiede chiarimenti in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, replica il presidente AZZOLLINI, facendo presente che è sua intenzione chiedere uno slittamento del termine, attualmente previsto per giovedì 5 dicembre, entro cui la Commissione deve concludere l'esame in sede referente.

Il senatore PIZZINATO lamenta il rischio che tale dilazione dei tempi renda eccessivamente gravoso il lavoro della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla definizione dei criteri di carattere generale ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (n. 158)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore NOCCO fa presente che lo schema di decreto è adottato ai sensi del decreto-legge n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002, che, ridisegnando il processo deliberativo, limitatamente ai profili finanziari, di ciascuna legge di spesa, prevede l'attivazione di una specifica procedura correttiva degli andamenti di finanza pubblica, attuata in via amministrativa, per far fronte ad un rilevante scostamento degli andamenti tendenziali rispetto a quelli programmatici.

Sulla base dell'atto di indirizzo, contenuto in tale decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può infatti disporre limitazioni all'assunzione degli impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, con esclusione di alcune categorie di spesa. In quanto trattasi di un atto che costituisce il presupposto giuridico per una correzione degli andamenti di finanza pubblica in via amministrativa, l'atto di indirizzo in esame dovrebbe fornire indicazioni, in primo luogo, sull'obiettivo di correzione che si intende conseguire e, quindi, sugli specifici strumenti che si intendono adottare per far fronte alla situazione economica e finanziaria, dandone conto, eventualmente, anche nella prescritta relazione.

Il relatore osserva tuttavia che il documento in esame non fornisce indicazioni quantitative o qualitative sullo scostamento prevedibile tra obiettivi programmatici ed andamenti tendenziali. Per quanto riguarda, poi, gli strumenti volti a fronteggiare il suddetto scostamento, ovvero i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa per il controllo ed il monitoraggio della finanza pubblica, egli evidenzia che, data la genericità dei criteri indicati e l'assenza di elementi informativi, non risulta possibile effettuare una puntuale valutazione dell'efficacia degli strumenti indicati nell'atto rispetto all'obiettivo da perseguire. In particolare, con riferimento allo strumento di cui alla lettera d), consistente nel «taglio orizzontale» di impegni e pagamenti, il relatore segnala che sarebbe opportuno che il Governo fornisse indicazioni sugli effetti di tale intervento sui vari aggregati di finanza pubblica rilevanti per l'anno in corso, nonché sui possibili riflessi negli esercizi successivi.

Il relatore si sofferma poi su alcuni aspetti di dettaglio. Con riferimento alla lettera d) osserva che non sembra potersi escludere l'eventualità di limitazioni applicate in misura differente per quanto concerne, rispettivamente, gli impegni e i pagamenti; il testo ribadisce inoltre la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di disporre ulteriori esclu-

sioni «per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo», prevedendo, in proposito, che il Ministro possa «fornire, su proposta delle amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese». Al riguardo, il relatore rileva che, sotto il profilo procedurale, tale formulazione non sembra corrispondere al dettato normativo in quanto limita la competenza del Ministro dell'economia e delle finanze all'espressione di un assenso alle proposte di altre amministrazioni; ricorda, inoltre, che sarebbero in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in esame anche i trasferimenti agli enti territoriali «ricompresi nelle spese aventi natura obbligatoria». Ritiene pertanto indispensabile precisare se la dizione «spese aventi natura obbligatoria» si riferisca soltanto alle «spese obbligatorie», per le quali si può ricorrere all'apposito fondo di riserva di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero riguardi tutte le spese aventi carattere sostanzialmente vincolato, anche con riferimento alla situazione giuridica riconosciuta in capo ai soggetti interessati.

In attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194, l'atto in esame stabilisce inoltre che, con lo stesso decreto, il Ministro può disporre riduzioni delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali, con esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. L'espressione sembra doversi intendere nel senso che possono essere ridotte le spese relative al funzionamento della struttura amministrativa; non sembrerebbero invece interessati gli stanziamenti di spesa relativi a prestazioni a favore di terzi che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente. Al riguardo, lo schema di decreto si limita a ripetere il dettato del decreto-legge senza fornire precisazioni relative all'individuazione degli enti interessati, alla misura della riduzione che può essere disposta e senza chiarire se la riduzione possa riguardare anche spese di funzionamento aventi carattere obbligatorio, quali, in particolare, le spese per il personale.

Si apre il dibattito.

Il senatore MORANDO rileva preliminarmente che l'esposizione introduttiva del relatore Nocco contiene molte osservazioni critiche fondate. Egli ripercorre poi i motivi di dissenso che lo indussero già ad esprimersi in senso nettamente contrario al decreto-legge n. 194, da cui l'atto ora in esame trae origine. Si trattava infatti, egli ricorda, di una scelta normativa che, affidando al Ministro dell'economia margini di discrezionalità inconciliabili con il ruolo di altri organi istituzionali quali il Parlamento e il Consiglio dei ministri nella sua collegialità, si poneva in palese contrasto con l'ordinamento costituzionale. Già nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione di quel decreto, si tentò del resto di introdurre qualche elemento correttivo fra cui l'espressione del parere parlamentare sul previsto atto di indirizzo. L'atto ora sottoposto all'esame parlamentare non corrisponde tuttavia alle indica-

zioni del decreto-legge, secondo cui esso avrebbe dovuto indicare le ragioni di scostamento, potenziale o in atto, i settori dello scostamento stesso, gli obiettivi di correzione nonché la dimensione degli interventi correttivi prefigurati. Lo schema di decreto si limita invece a ripetere il dettato del decreto-legge, senza fornire ulteriori indicazioni. Ciò rappresenta un'evidente violazione di una normativa, peraltro a suo giudizio viziata di incostituzionalità, che consente al Ministro dell'economia di introdurre, con mero atto amministrativo, sostanziali modifiche di bilancio.

Nel sollecitare quindi, una volta conclusa la sessione di bilancio, una approfondita discussione su eventuale modifiche da apportare alle norme di contabilità dello Stato secondo un disegno riformatore coerente, egli chiede peraltro fin d'ora di investire la Corte dei conti affinché essa elabori un referto sul contenuto del decreto-legge n. 194, sul testo risultante dopo la conversione in legge, sui meccanismi introdotti di controllo della spesa pubblica, sia sul versante del bilancio che su quello della gestione ed al fine di fornire una valutazione neutrale della riforma avviata.

Osserva altresì che il decreto-legge n. 194 prevedeva che il Governo, in sede di finanziaria, fornisse un elenco delle misure necessarie per riportare sotto controllo la spesa pubblica. La presentazione dello schema di decreto in esame, meramente ripetitivo della normativa contenuta nel decreto-legge stesso, fa tuttavia sorgere il legittimo dubbio che il Governo non intenda onorare tale impegno, ovvero intenda onorarlo surrettiziamente, senza consentire i dovuti approfondimenti.

Chiede pertanto rassicurazioni in tale senso, preannunciando fin d'ora il voto contrario sull'atto in titolo.

Il senatore CADDEO ricorda che il decreto-legge n. 194 del 2002 muoveva dal presupposto che un atto del genere potesse essere adottato in presenza di forti scostamenti rispetto agli obiettivi indicati in sede di Documento di programmazione-economica finanziaria. L'atto di indirizzo sottoposto all'esame parlamentare non esplicita tuttavia quali siano questi obiettivi, tanto più che quelli indicati nel DPEF sono stati recentemente rivisti con la Nota di aggiornamento. Occorre pertanto che il Governo indichi con chiarezza gli obiettivi cui tende, con particolare riferimento alla riduzione del *deficit*, nonché gli scostamenti rilevanti registrati. In caso contrario, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere alcun parere.

Inoltre, ritiene indispensabile che il Governo indichi gli strumenti attraverso cui intende raggiungere gli obiettivi prefissi, che attualmente circolano solo sulla stampa specializzata ma non negli atti ufficiali sottoposti all'esame del Parlamento. Né è chiaro su quali spese il Governo intenda apportare i tagli.

Invita pertanto il Governo a fare chiarezza, tanto più che eventuali modifiche al bilancio 2002 avrebbero ripercussioni sul bilancio 2003 e vanificherebbero i lavori in atto sulla manovra finanziaria.

Egli richiama infine le recenti prese di posizione della Commissione europea sui criteri relativi al patto di stabilità, che rischiano di rendere inutile la fretta con cui il Governo chiama il Parlamento ad esprimersi sull'atto di indirizzo in titolo, nonostante la concomitanza con la sessione di bilancio.

Il senatore MICHELINI dissente profondamente sullo schema di decreto in esame che, ricorda, avrebbe dovuto definire i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa ai fini di un più efficace controllo della spesa pubblica, in vista di un successivo decreto ministeriale volto nel concreto alla limitazione dell'utilizzo di alcuni stanziamenti. Mancando tuttavia l'atto in titolo dei suddetti criteri, evidenti sono i margini di discrezionalità attribuiti al Ministro dell'economia nelle successive fasi procedurali. Né appare ragionevole limitare l'assunzione di impegni di spesa fino al 31 dicembre, affinché vadano in economia recando così un miglioramento del saldo netto da finanziare, atteso che gli stanziamenti di cassa non utilizzati entro questo anno rimangono tuttavia in vigore.

Conclude, esprimendo conseguentemente un giudizio assai negativo sull'atto in titolo.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta fino al termine della seduta dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 17,40.

Il senatore GIARETTA si associa alle considerazioni già espresse in ordine alla lacunosità dello schema di decreto in esame, che inducono ad esprimere su di esso un parere contrario. La stessa relazione introduttiva del senatore Nocco esprime del resto, molte osservazioni critiche a fronte delle quali il Parlamento dovrebbe addirittura rifiutarsi di esprimere il proprio parere e rinviare al Governo un documento che, allo stato, risulta privo dei requisiti informativi minimi essenziali.

L'atto di indirizzo in esame manifesta, peraltro, un grave allarme per la finanza pubblica, che pure il Governo ha negato fino a pochi giorni fa. I recenti orientamenti assunti in sede europea con riferimento al patto di stabilità sembrano del resto mirati a porre l'accento proprio sulla situazione italiana, tanto da imporre un chiarimento da parte del Governo, onde ristabilire il corretto rapporto istituzionale con il Parlamento. Qualora quest'ultimo accettasse infatti uno schema di decreto reticente come quello in esame, avallerebbe un irreversibile declassamento dei documenti contabili ed uno svilimento delle istituzioni parlamentari. Né va dimenticato che la previsione del parere parlamentare sull'atto di indirizzo fu introdotta dalla Camera dei deputati proprio al fine di limitare il potere discrezionale del Governo.

Ritiene con ciò di aver illustrato uno schema di parere contrario, presentato insieme ai senatori Morando, Marino, Ripamonti, Michelini e Caddéo, del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, in sede di esame del documento n. 158, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla definizione dei criteri di carattere generale ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 2002;

premessi che:

la procedura di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, conferendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di disporre, con propri decreti, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, sia pure con l'esclusione di alcune tipologie di spesa, in presenza di uno scostamento rilevante da non meglio specificati obiettivi generali, presenta un manifesto profilo di illegittimità costituzionale, in quanto viola la riserva di legge di cui all'articolo 81, comma 1, della Costituzione, pregiudicando l'equilibrio costituzionalmente garantito tra i poteri del Governo e del Parlamento in materia di politica di bilancio;

le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge, implicando il riconoscimento dell'esistenza di posizioni giuridiche a contenuto patrimoniale, intestate a soggetti individuali o ad imprese, che possano essere fatte valere come diritti soggettivi, comporta di fatto la retrocessione di tali posizioni giuridiche ad una condizione di soggezione permanente ad una clausola sospensiva: se lo stanziamento previsto si rivela insufficiente l'erogazione delle prestazioni si blocca automaticamente;

in queste condizioni nessuna politica di sviluppo può essere con successo perseguita, mancando ogni minimo pre-requisito di certezza del diritto, indispensabile per alimentare la fiducia degli operatori economici e dei cittadini;

considerato che:

lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, appare non conforme alle disposizioni indicate nella citata disposizione per la sua adozione e, come tale, risulta viziato da illegittimità formale e dunque suscettibile di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa;

dallo spirito e dalla lettera delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002 si desume infatti la necessità della sussistenza di due requisiti per l'adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto stesso, entrambi disattesi: un requisito formale, costituito dalla relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e un requisito sostanziale, consistente nell'effettiva realizzazione, riscontrabile in termini docu-

mentali, di «uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal DPEF e da eventuali aggiornamenti»;

visto che:

la quantificazione, nell'ambito dell'atto di indirizzo in esame, dello «scostamento rilevante» dagli obiettivi di finanza pubblica, su cui si fonda lo stesso atto, deve considerarsi un presupposto fondamentale per l'adozione del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato a limitare le spese e i pagamenti entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, ad eccezione di alcune categorie di spesa espressamente escluse dal decreto-legge;

ciò nondimeno, lo schema di decreto in esame indica solo, in via sintetica, un livello di fabbisogno superiore a quello atteso e prospetta, in modo del tutto generico, un «probabile» scostamento dall'obiettivo di indebitamento delle pubbliche amministrazioni per l'anno in corso;

valutato, in definitiva, che:

la relazione, nonché lo stesso schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risultano privi di qualsiasi elemento informativo sotto il profilo quantitativo, non indicando né l'entità dello scostamento previsto per il fabbisogno né alcun elemento utile a valutare il contesto dei fattori che potrebbero determinare tale scostamento;

i chiarimenti forniti dal Governo quantificano lo «scostamento rilevante» del fabbisogno relativo ai primi dieci mesi dell'anno 2002, rispetto allo stesso periodo del 2001, in circa 11.000 milioni di euro, che – al netto degli introiti derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare e degli effetti delle operazioni effettuate nell'anno precedente ma contabilizzate, in base alla decisione Eurostat, nell'anno in corso – ammonta a circa 5.000 milioni di euro;

l'entità definitiva dello scostamento non è definita né definibile, per stessa ammissione del Governo, mancando una valutazione del dato relativo all'autotassazione di novembre, rendendo assolutamente opportuno rinviare l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame al momento della completa disponibilità di tutti gli elementi di valutazione;

in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 194 del 2002 è necessario che tali dati siano inseriti nel testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158, allo scopo di consentire una valutazione dei presupposti che giustificano azioni di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze con limitazione degli impegni di spesa e dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato;

considerato, altresì, che:

risulta del tutto aleatoria, poiché priva di riscontri documentali, la connessione effettuata tra fabbisogno ed indebitamento, in quanto il DPEF

2003-2006 non fornisce alcun quadro di raccordo che quantifichi l'importo preventivo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione sulla base del fabbisogno raggiunto;

il ricorso a tale misura di contenimento della spesa pubblica è ammissibile solo per interventi realizzati in un arco temporale definito e rigorosamente finalizzati agli obiettivi stabiliti nel DPEF 2003-2006 e per il rispetto degli impegni assunti in ambito comunitario;

valutato nel merito che:

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla lettera *e*) prevede che «allo scopo di assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa» si possa procedere a compensazioni tra capitoli; a tal fine occorre specificare se il previsto taglio operi sui singoli capitoli o sulle Unità Previsionali di Base;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla lettera *d*), nel prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, «disporrà la riduzione delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali», non specifica quali siano tali enti, né la misura della riduzione;

il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà, ai sensi della lettera *d*) del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disporre, nel medesimo decreto con cui vengono definite le misure correttive, ulteriori esclusioni «per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni dell'atto di indirizzo»;

la prevista esclusione, o rinvio, di tutte le iniziative «miranti ad incrementare l'azione amministrativa» potrebbe compromettere anche l'adozione di programmi già avviati volti ad accrescere l'efficienza dell'amministrazione, e quindi alla riduzione di tempi e di costi dell'azione amministrativa;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla lettera *c*) dispone la sospensione, fino al termine dell'esercizio in corso, delle procedure di utilizzo delle dotazioni di bilancio non direttamente connesse con interventi «ritenuti indifferibili o assolutamente necessari» occorre che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quale atto di indirizzo, chiarisca quali soggetti abbiano competenza per stabilire gli interventi caratterizzati da «indifferibilità e necessità» nonché specifici quali siano i parametri di riferimento per individuare gli interventi medesimi;

alla lettera *f*), lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri demanda al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la «realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica» occorre specificare quali strumenti e quali procedure, ulteriori rispetto a quelle già in essere, si intenda introdurre per realizzare tale controllo e monitoraggio,

in considerazione di ciò, occorre dunque che:

in particolare, sia specificato nel testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che la prevista riduzione sulle «spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali» non inciderà su spese aventi carattere obbligatorio come le spese relative al personale, all'acquisto di beni e servizi e all'informatica di servizio che, ai fini della classificazione per U.P.B. del bilancio dello Stato, sono ricomprese in tale categoria;

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame sia chiarito che sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di contenimento «tutte» le spese aventi natura obbligatoria, compresi i trasferimenti agli enti territoriali nonché tutte le spese aventi carattere sostanzialmente vincolato, con riferimento alla situazione giuridica riconosciuta in capo ai soggetti interessati;

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame, quale atto di indirizzo, siano fornite indicazioni utili ad individuare le ulteriori tipologie di spesa che potrebbero essere escluse dal vincolo. Tali ulteriori tipologie di spesa – in particolare, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, i trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, le spese relative alle competenze accessorie al personale, le spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, le spese per università e ricerca, dovranno essere escluse dal vincolo anche qualora non sia possibile adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato, come richiesto alla lettera *d*) dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, disposizione peraltro non riconducibile al dettato del decreto-legge n. 194;

esprime parere contrario

in quanto lo schema di decreto in oggetto, non offrendo indicazioni quantitative sullo stato della finanza pubblica, sulla misura dei vincoli alla spesa e ai pagamenti e sugli strumenti e le procedure da attivare, non consente al Parlamento una piena valutazione delle conseguenti azioni di contenimento delegate al Governo».

Il senatore MARINO tiene a sottolineare che l'opposizione non intende mettere in discussione l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica. Chiede solo chiarimenti in ordine all'entità del risparmio che il Governo intende conseguire con il provvedimento in esame, quale elemento indispensabile per un esame meditato che dovrebbe essere sollecitato anche dalla maggioranza. Contesta poi alcuni passaggi della relazione introduttiva all'atto di indirizzo fra cui la previsione di una «moderata» crescita economica e conclude invocando la comunicazione di dati informativi certi, quale passaggio procedurale indispensabile all'espressione del parere parlamentare.

Il senatore MORO invita il relatore Nocco a tenere conto, nell'elaborazione del proprio schema di parere, delle indicazioni emerse nel dibattito.

Il relatore NOCCO formula, quindi, una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerata l'eccezionalità della procedura di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2002, che si giustifica unicamente in presenza degli specifici presupposti indicati nella relativa disciplina, e in particolare quando si registri uno scostamento rilevante dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a presidio dei quali concorrono altresì le disposizioni recate dal comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come modificato dallo stesso decreto-legge n. 194 del 2002;

considerato che l'atto in esame costituisce il presupposto giuridico per una correzione degli andamenti di finanza pubblica operata in via amministrativa e che esso dovrebbe fornire indicazioni in primo luogo sull'obiettivo di correzione che si intende conseguire e, quindi, sugli specifici strumenti che si intende adottare per far fronte alla situazione economica e finanziaria, dandone conto eventualmente nella prescritta relazione;

considerato che, in assenza di elementi informativi, non risulta possibile effettuare una puntuale valutazione dell'efficacia degli strumenti indicati nell'atto rispetto all'obiettivo da perseguire;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la disponibilità di elementi informativi utili a valutare l'entità dello scostamento e ad individuare i fattori che possono averlo determinato rappresenta una condizione essenziale per consentire al Parlamento di valutare la ragionevolezza del ricorso a procedure che incidono sull'efficacia della legislazione vigente;

la successiva adozione di un decreto ministeriale per la limitazione degli impegni e dell'emissione di titoli di pagamento di cui alla lettera d) dovrà comportare un'adeguata ponderazione della corrispondenza tra interventi correttivi e scostamenti in atto;

sempre con riferimento al medesimo strumento, è opportuno che il Governo fornisca indicazioni sugli effetti di tale intervento sui vari aggregati di finanza pubblica rilevanti per l'anno in corso, nonché sui possibili riflessi negli esercizi successivi;

è opportuno che siano escluse dalla limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento le dotazioni di bilancio relative a trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

l'eventuale esclusione di altre spese dalle limitazioni, dovrà avvenire osservando puntualmente le modalità previste al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002;

è opportuno che il Governo riferisca tempestivamente al Parlamento in merito alle misure adottate ai sensi del presente provvedimento per la realizzazione di un efficace sistema di controllo e monitoraggio della finanza pubblica».

Per dichiarazione di voto interviene il senatore RIPAMONTI, il quale dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere contrario avanzata dall'opposizione. Esprime tuttavia apprezzamento per lo schema illustrato dal relatore Nocco, che ha ripreso non solo gli spunti già illustrati nell'esposizione introduttiva ma anche le indicazioni emerse nel dibattito e sul quale l'orientamento sarebbe più favorevole se impegnasse il Governo a posticipare l'emanazione del decreto all'esito dell'autotassazione di fine novembre, in modo tale da poter determinare l'entità dello scostamento rilevante.

Anche il senatore CADDEO preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere contrario. Registra tuttavia con favore l'obiettività del relatore Nocco nel contestare le manchevolezze dello schema di decreto presentato dal Governo.

La contrarietà della sua parte politica all'atto in titolo risiede peraltro anche in motivi di principio: esso scardina infatti l'equilibrio fra Parlamento e Governo, risultando così addirittura peggiore del decreto-legge da cui trae origine.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione accoglie infine la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore Nocco, con conseguente preclusione della proposta di parere contrario dei senatori Giaretta ed altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIPAMONTI, a nome dell'Ulivo, avanza una proposta di metodo al fine di consentire un confronto più efficace fra maggioranza e opposizione sui temi centrali della manovra finanziaria. In particolare, preannuncia l'intenzione dei Gruppi che si riconoscono nell'Ulivo di concentrare l'attenzione sugli emendamenti presentati dall'intera coalizione, nonché su quelli appositamente selezionati dai singoli Gruppi e preventivamente segnalati. Quanto agli altri emendamenti, l'Ulivo ritiene accettabile una «bocciatura tecnica» che ne consenta la rappresentazione in Assemblea. Tale proposta è volta ad assicurare all'opposizione il tempo necessario per discutere sulle tematiche di maggiore rilievo. Non sfugge tuttavia che anche la maggioranza ha presentato numerosi emendamenti, ad alcuni dei quali l'opposizione rivendica l'esigenza di dedicare un congruo spazio. Auspica pertanto una ridefinizione del calendario dei lavori della Commissione, che preveda la conclusione dei lavori per questa settimana entro la giornata di domani, eventualmente con una seduta unica, ed una ripresa la

settimana prossima a partire da lunedì per concludersi definitivamente il fine settimana prossimo.

A tale proposta dell'opposizione consegue un impegno, da parte dei medesimi Gruppi dell'Ulivo, a ripresentare in Assemblea un numero inferiore di emendamenti, selezionati sulla base del loro rilievo. Nell'augurarsi che relatore e Governo manifestino disponibilità nel senso indicato, elenca infine una serie di temi su cui ritiene indispensabile un confronto serrato al fine di modificare l'attuale testo del disegno di legge finanziaria: ricerca, province ed enti locali in generale, detrazioni fiscali legate alle ristrutturazioni edilizie, caso FIAT, emergenza terremoto, Mezzogiorno. Con riferimento a tale ultimo punto, precisa peraltro che a suo giudizio gli incentivi previsti dalla Camera dei deputati risultano meno efficaci di quelli automatici, sia con riguardo ai nuovi investimenti che alle nuove assunzioni. Sollecita infine specifica attenzione per le recenti alluvioni che hanno colpito il Nord del Paese.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni pur giudicando ragionevole la proposta illustrata dal senatore Ripamonti, ritiene tuttavia necessario verificarne gli effetti pratici. Rivendica, quindi, una propria autonomia nella selezione dei temi meritevoli di approfondimento, in quanto vi sono altre tematiche di altrettanto rilievo, fra cui la condizione dei sedicimila lavoratori del comparto scuola che rischiano il licenziamento.

Il senatore VIZZINI valuta positivamente la proposta di calendario avanzata dal senatore Ripamonti, condividendo altresì in linea di massima l'elencazione dei temi su cui sviluppare un confronto più approfondito. Con riferimento alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, ricorda che lo scorso anno fu proprio il Senato a suggerire il rinnovo di sei mesi poi completato presso l'altro ramo del Parlamento. Pur nell'evidente rispetto dei vincoli di bilancio, egli condivide altresì l'impegno sugli enti locali e le province in particolare, nonché il nodo della FIAT che pure rappresenta solo parzialmente una tematica da affrontare in sede di esame della manovra finanziaria.

Ritiene, conclusivamente, che la strada indicata sia ragionevole e, pur potendo comportare un aggravio dei lavori della Commissione nel prossimo fine settimana, finisca per agevolare i successivi lavori di Assemblea.

Il senatore MORANDO aderisce alla proposta illustrata dal senatore Ripamonti. Quanto alle osservazioni del senatore Giovanni Battaglia, tiene a precisare che la proposta dell'Ulivo non intende comprimere i diritti individuali di alcun parlamentare, che resta evidentemente libero di sostenere ogni causa che ritenga di rilievo.

Il senatore CURTO esprime a sua volta un giudizio positivo sulla proposta del senatore Ripamonti anche dal punto di vista politico, registrando con favore un segnale che giudica di distensione. Ritiene tuttavia

indispensabile ridurre l'elenco delle tematiche su cui concentrare l'attenzione, segnalando peraltro il rilievo politico del nodo della FIAT e del Mezzogiorno. Alla vigilia dell'approvazione del disegno di legge sulla *devolution*, sollecita altresì un chiarimento sulla definitiva collocazione delle competenze in materia di industria, soprattutto nel caso in cui il consuntivo strategico sia negativo. Con riferimento al Mezzogiorno, assume altresì l'impegno a nome della maggioranza di dimostrare che l'eliminazione degli incentivi automatici non corrisponde ad una negazione degli stessi, bensì ad una valutazione diversa sui loro effetti, atteso che finora, essi sono stati prevalentemente a pannaggio di pochi soggetti senza apprezzabili ricadute sociali.

Il sottosegretario VEGAS conviene che la presentazione di circa settanta emendamenti alla manovra finanziaria potrebbe, di fatto, precludere un effettivo approfondimento. Si esprime pertanto in senso favorevole alla proposta del senatore Ripamonti, che consentirebbe alla Commissione di svolgere i suoi lavori utilmente e nel rispetto dei tempi indispensabili per il successivo esame in Assemblea, dove del resto il dibattito assume inevitabilmente carattere più formale che sostanziale. Tralasciando dunque gli articoli del disegno di legge finanziaria su cui difficilmente potrebbe registrarsi un accordo sulle modifiche, si augura che l'attenzione si concentri su alcune tematiche principali da affrontare sulla base di un numero limitato di emendamenti, nonostante l'inevitabile sacrificio che ciò comporta da parte di tutti i Gruppi.

Il senatore MORO conviene con la proposta illustrata dal senatore Ripamonti a condizione che ad essa consegua una «bocciatura tecnica» di tutti gli altri emendamenti, onde consentire ai rispettivi presentatori di ripresentarli in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il senatore Ripamonti per la sua utile proposta, che prefigura la possibilità di un confronto proficuo su alcune tematiche principali e sollecita i Capigruppo sia di maggioranza che d'opposizione ad un atteggiamento costruttivo. Ciò non deve evidentemente ledere i diritti di alcuno ed in tal senso egli assicura il proprio impegno per consentire la massima libertà di espressione. Si impegna altresì affinché alla Commissione siano assicurati tempi congrui, in assenza dei quali nessuno sforzo potrebbe essere utile. Manifesta infine la sua disponibilità a concludere i lavori della settimana entro la giornata di domani per riprenderli lunedì ed elaborare un nuovo calendario in considerazione dell'andamento del dibattito. Assicura inoltre la massima disponibilità per consentire la presentazione di subemendamenti ad eventuali ulteriori emendamenti dei relatori e del Governo.

La seduta termina alle ore 18,50.

223^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella odierna seduta antimeridiana, con gli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 1 (già pubblicati nel resoconto sommario di mercoledì 27 novembre 2002).

Dopo un intervento del senatore RIPAMONTI, il presidente AZZOLLINI fa presente che la seduta notturna si protrarrà, come d'accordo, fino alla mezzanotte.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.1 che, posto ai voti, la Commissione respinge.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.2 interviene il senatore PIZZINATO, il quale si sofferma sulla norma di copertura, volta ad estendere il sistema contributivo, per la quota di pensione maturata al 2002, a tutti i lavoratori al fine di reperire risorse adeguate per incrementare l'importo degli assegni familiari.

Il senatore BATTAGLIA, a titolo personale, pur condividendo l'adeguamento degli importi degli assegni familiari, si dichiara contrario ad un intervento di modifica del regime pensionistico.

Interviene poi il senatore CICCANTI, a giudizio del quale va sostenuto il carattere sociale di numerose misure previste nella legge finanziaria per il 2003, in linea con quanto già proposto nell'anno in corso dal Governo di Centro-destra. Purtroppo, ritiene opportuno valutare in termini equitativi gli interventi proposti, sottolineando come la fascia dei contribuenti cosiddetti incapienti, rimanga, al momento, sostanzialmente esclusa da misure di sostegno. Pur prendendo atto delle esigenze di equilibrio dei conti pubblici che non consentono margini di manovra, auspica una assunzione di responsabilità del Governo e della maggioranza che possa preconstituire le condizioni per individuare gli strumenti più adatti, nel momento in cui saranno disponibili maggiori risorse, per elevare il livello di reddito di tali fasce di contribuenti. Preannunzia pertanto la presentazione di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore CADDEO preannuncia a titolo personale il voto di astensione sull'emendamento 1.0.2, lasciando libertà di voto ai rappresentanti della propria parte politica, soprattutto in riferimento alla modalità di copertura di maggiori oneri recati dall'adeguamento degli importi degli assegni familiari.

Il senatore MARINO preannuncia il voto di astensione.

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.2.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 sono stati ritirati.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.12, richiamando l'attenzione sulla esigenza di incrementare il reddito disponibile dei ceti meno abbienti al fine di riequilibrare gli effetti negativi delle politiche di contenimento della spesa sociale. Osserva inoltre che le misure volte a regolarizzare le cosiddette «badanti», rischiano di penalizzare proprio i ceti a basso reddito, in relazione al costo delle procedure di regolarizzazione. Illustra poi l'emendamento 2.24, ritenendo che il sistema di deduzioni previsto dall'articolo 2 rischia di creare disparità tra i contribuenti.

Illustra quindi l'emendamento 2.57, finalizzato al recupero delle detrazioni non godute per incapacienza del debito di imposta, sottoscritto da

tutti i Gruppi parlamentari appartenenti all'Ulivo. Contesta, infatti, che la manovra per il 2003 possa caratterizzarsi come misura di sostegno ai redditi più bassi, richiamando, tra l'altro, recenti statistiche che evidenziano l'incremento della percentuale delle famiglie che permangono sotto il livello di povertà. Sottolinea poi che i maggiori oneri recati dall'emendamento devono intendersi coperti esclusivamente con l'incremento dell'aliquota prevista per il rientro dei capitali dall'estero di cui all'articolo 12 del disegno di legge.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.32, 2.56, 2.102, 2.107 e aggiunge poi la firma e dà per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.13/1, 2.13, 2.33, 2.40, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.79 e 2.87.

In merito alla dichiarazione del senatore Giaretta sulla copertura dell'emendamento 2.57, il presidente AZZOLLINI specifica che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti è compiuta esaminando le disposizioni di compensazione finanziaria nel loro complesso.

Il senatore MORANDO interviene su tale questione, insistendo sulla capienza della copertura indicata dal senatore Giaretta.

Il sottosegretario VEGAS mette in guardia dalla stima di un incremento di gettito automatico in conseguenza dell'elevazione della percentuale delle somme da versare per il rimpatrio dei capitali dall'estero, in ragione della minore appetibilità della misura proposta.

Su tale osservazione intervengono poi i senatori GIARETTA e MORANDO.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.3, volto a rendere deducibili le spese mediche e di assistenza per l'aiuto personale e l'aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di soggetti affetti da grave e permanente invalidità.

Dopo aver brevemente illustrato l'emendamento 2.103, volto a riconoscere agli enti territoriali una maggiorazione dei trasferimenti erariali o delle compartecipazioni alle imposte erariali, a compensazione del minor gettito delle addizionali locali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dà poi per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.6 (al quale aggiunge la firma il senatore MARINO), 2.7, 2.9, 2.11, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.28, 2.31, 2.35, 2.38, 2.42, 2.45, 2.48, 2.52, 2.54, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.81, 2.85, 2.88, 2.89, 2.91, 2.93, 2.98 e 2.105.

Aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21.

Il senatore MORO, dopo aver aggiunto la firma, illustra l'emendamento 2.23, finalizzato a rendere deducibile il 50 per cento delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare dei minori in caso di genitori lavora-

tori e con reddito non superiore a euro 100 mila, soffermandosi inoltre sulla adeguatezza della copertura prevista.

Aggiunge quindi la firma agli emendamenti 2.4, 2.22, 2.49, 2.100 e 2.111 e li dà per illustrati.

Il senatore BONAVIDA aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 2.5, finalizzato a rendere deducibili le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo. Illustra poi l'emendamento 2.58, finalizzato a introdurre un meccanismo di sostegno per i contribuenti il cui livello di imposta non consente di godere delle eventuali detrazioni.

Illustrati poi gli emendamenti 2.10 (al quale aggiunge la firma il senatore GIARETTA) e 2.37, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.43, 2.86 e 2.104.

Il senatore IZZO aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.8, 2.36 e 2.39.

Il senatore MARINO dichiara di sottoscrivere e di rinunciare ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba nonché dai senatori appartenenti al Gruppo dei socialisti democratici. Illustra poi congiuntamente gli emendamenti 2.62 e 2.112, finalizzati a sostenere il personale docente delle scuole materne e dell'obbligo.

Dà per illustrati gli emendamenti 2.77, 2.90, 2.92, 2.96, 2.97, 2.110 e 2.113.

Il senatore PIZZINATO illustra congiuntamente gli emendamenti 2.25 e 2.29, insistendo sulla esigenza di evitare disparità di trattamento tra tipologie di reddito differenti, ancorché di reddito imponibile di pari livello.

Dà poi per illustrato l'emendamento 2.61.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.26, 2.27, 2.30, 2.51, 2.53 e 2.106.

Il senatore FERRARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.60.

Il senatore CADDEO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.63 e 2.68.

Il senatore NOCCO aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 2.71, 2.76, 2.94, 2.95 e 2.101.

Il senatore LAURO aggiunge la firma e illustra l'emendamento 2.82, finalizzato a sostenere il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, intendendosi con ciò anche il trasporto marittimo.

Aggiunge la firma e dà quindi per illustrato l'emendamento 2.84.

Il senatore CICCANTI aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 2.99.

Si danno, quindi, per illustrati i restanti emendamenti riferiti fino al comma 4.

Il senatore GRILLO interviene per illustrare l'emendamento 2.114, che affronta la materia delle detrazioni fiscali per i lavori di recupero del patrimonio edilizio; tema all'attenzione di tutti i gruppi politici, che hanno infatti presentato – ricorda lo stesso senatore – specifiche proposte in merito. La misura del resto ha un riscontro positivo nell'ampio consenso che ha suscitato nel Paese ed anche dal punto di vista dei vincoli di bilancio è evidente che l'iniziale minor gettito fiscale viene ampiamente compensato dall'emersione del lavoro nero e dai più generali effetti di ripresa economica che conseguono a tale agevolazione. L'oratore ritiene anzi che un emendamento di questo tenore non necessiti neppure di copertura finanziaria, in considerazione delle positive ricadute sul sistema economico che esso determina.

Il senatore RIPAMONTI prende nuovamente la parola per illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma riferiti al comma 5 dell'articolo 2 o tendenti ad aggiungere ulteriori commi comunque attinenti ad agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. Al riguardo, egli osserva che sarebbe opportuno ampliare la portata della norma all'intero esercizio finanziario del 2003, aumentando nel contempo l'ammontare complessivo per il quale è consentita la detrazione. Sottolinea altresì che la misura in oggetto potrà essere pienamente efficace solo se combinata con la riduzione dell'IVA sulle operazioni connesse ai lavori di recupero del patrimonio immobiliare.

Ricorda infine che negli anni recenti in cui si è avuta la vigenza di questa norma non solo si sono registrati risultati positivi sotto il profilo dell'emersione del lavoro nero, ma si è anche assistito ad uno sviluppo generale del settore edilizio. Tali effetti, peraltro, sono stati ormai riscontrati anche nella parte meridionale del Paese.

Anche il senatore BONAVIDA interviene per illustrare gli emendamenti a sua firma riferiti al comma 5 dell'articolo 2 o tendenti ad aggiungere ulteriori commi sempre in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In proposito, egli ripercorre brevemente le vicende legislative che in passato hanno condotto ad adottare misure di agevolazione per il comparto edilizio ed evidenzia le virtuose conseguenze della normativa in questione dal punto di vista dell'emersione del lavoro nero, dello sviluppo delle imprese (particolarmente quelle piccole e medie) e della incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente. Ricorda, altresì, che inizialmente i maggiori vantaggi si sono registrati nelle regioni centro-settentrionali, ma che poi, anche grazie alla riduzione dell'IVA, gli effetti positivi si sono estesi anche al Sud.

Auspica quindi che la norma di incentivazione venga riproposta nella sua completezza e senza limitazioni onde evitare discriminazioni tra i diversi soggetti potenzialmente interessati. Del resto, nel recente passato era stata avanzata con forza la proposta di introdurre stabilmente una tale disposizione nell'ordinamento tributario italiano. Limitare la portata dell'agevolazione a un solo anno significherebbe infatti ostacolare la programmazione dei lavori di ristrutturazione e la loro esecuzione. Viceversa, il Paese appare propenso a un definitivo assetto in questo senso della legislazione fiscale, dal momento che questa misura ha dimostrato di incentivare gli investimenti e favorire la ripresa economica.

Il senatore PIZZINATO illustra gli emendamenti 2.119 e 2.156, che toccano uno specifico aspetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevedendo particolari agevolazioni per le opere di bonifica dall'amianto. Egli denuncia infatti che vi sono, nell'ambito del patrimoni edilizio privato italiano, strutture di amianto che ormai si vanno deteriorando e che non possono più essere sostituite sulla base della legislazione vigente. Ciò sta determinando conseguenze gravissime sulla salute degli individui che vivono negli stabili caratterizzati ancora dalla presenza di strutture di amianto. Per queste motivazioni egli ritiene che le sue proposte meritino particolare attenzione.

Il senatore GIARETTA illustra a sua volta gli emendamenti a sua firma riferiti al comma 5 dell'articolo 2. Nel ricordare il successo sostanzialmente conseguito dalla normativa che ha introdotto agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione del patrimonio edilizio, egli sottolinea come tali benefici effetti si siano avuti anche sul piano urbanistico, essendo stato reso conveniente il recupero del patrimonio esistente ed essendosi quindi determinata la diminuzione della pressione speculativa sulle aree libere. La riproposizione della normativa in oggetto avrebbe peraltro conseguenze rilevanti in un quadro congiunturale depresso come quello attuale.

Egli chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire dati precisi circa gli effetti economici conseguiti finora grazie alla disciplina degli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio immobiliare.

Infine, ritiene anch'egli che l'agevolazione non debba essere temporalmente limitata alla fase congiunturale di crisi e debba accompagnarsi alla riduzione percentuale dell'IVA sulle transazioni attinenti alle opere di recupero del patrimonio edilizio.

Il senatore VIZZINI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.135 e lo illustra, invitando nel contempo il Governo a sottoporre alla Commissione un bilancio complessivo degli effetti virtuosi determinati dalle misure di agevolazione fiscale in questo comparto. Egli ritiene infatti che rilevanti vantaggi siano stati conseguiti soprattutto dal lato dell'emersione del lavoro nero e sotto il profilo della crescita complessiva del prodotto interno lordo.

Nell'attesa che vengano forniti questi elementi di valutazione, egli lamenta che i parlamentari di maggioranza debbano affrontare il dibattito senza conoscere l'orientamento in materia del Governo.

Il senatore TAROLLI illustra quindi l'emendamento 2.115, esprimendo peraltro l'auspicio che il Governo voglia recepire i contributi emersi dal dibattito.

Il senatore MORO, nell'aggiungere la sua firma all'emendamento 2.132 e nel darlo per illustrato, si dichiara certo che il Governo sarà in grado di cogliere i principali rilievi avanzati dai senatori nel corso della discussione e si associa alla richiesta poc'anzi avanzata dal senatore Giaretta, che ha invitato lo stesso rappresentante del Governo a fornire dati precisi relativamente agli effetti economici derivanti dalle incentivazioni fiscali in favore dell'attività di ristrutturazione edilizia.

Il senatore MORANDO illustra poi l'emendamento 2.129, osservando che, laddove la maggioranza procedesse ad una modifica del provvedimento in esame, sarebbe allora opportuno riaffermare in tutta la sua efficacia e potenzialità la vigenza della norma concernente le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, limitare la portata della disposizione ad un periodo di sei mesi comporterà inevitabilmente la scarsa incisività della misura in oggetto e, al riguardo, ricorda come i risultati più rilevanti si siano ottenuti soprattutto relativamente alle opere di ristrutturazione su immobili di grandi dimensioni, caratterizzate da tempi tecnici di esecuzione che non sempre è possibile restringere nell'arco dei sei mesi.

Peraltro, l'attuale congiuntura economica, contraddistinta da una sostanziale crescita zero, dovrebbe indurre il Governo ad adottare un intervento di sollecitazione della domanda che sia concentrato nel tempo. Rileva poi che l'effetto della detrazione fiscale potrà essere massimo solo laddove sia combinato con la riduzione dell'IVA e si dichiara favorevole all'estensione della misura anche agli immobili acquistati e già ristrutturati.

Ribadisce quindi che sarebbe preferibile concentrare questo intervento normativo in un solo anno, avvertendo poi i cittadini che la disposizione potrebbe essere interamente soppressa nel successivo esercizio finanziario.

Rimarca infine come i benefici effetti delle agevolazioni fiscali in questo comparto si siano prodotti anche sul piano dei livelli occupazionali nell'edilizia, grazie all'emersione del lavoro nero favorita dalla misura in oggetto.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 2.118, ribadendo a sua volta l'opportunità di confermare la detrazione fiscale per i lavori di recupero del patrimonio edilizio a fronte di una congiuntura economica critica e delle difficoltà oggettive a favorire l'emersione del lavoro nero. La mo-

difica che si chiede di apportare al disegno di legge in esame può in effetti costituire, ad avviso dell'oratore, un utile rimedio agli attuali problemi economici, favorendo essa in prospettiva la crescita dell'occupazione e del PIL.

Nell'illustrare l'emendamento 2.138, il senatore CICCANTI esprime perplessità circa la possibilità di prorogare la riduzione dell'IVA oltre il periodo triennale concesso dall'Unione europea; periodo che scade appunto al termine del 2002. Egli condivide tuttavia le valutazioni finora svolte dagli altri senatori intervenuti sulla rilevanza della norma in questione dal punto di vista dell'emersione del lavoro nero e della crescita economica del Paese. Ricorda peraltro che, a seguito della cessione del patrimonio immobiliare pubblico, le detrazioni fiscali in materia hanno sollecitato l'interesse dei nuovi proprietari a procedere alla ristrutturazione dei loro appartamenti. Egli si associa infine all'opinione di coloro che hanno chiesto di concentrare gli effetti della disposizione nell'ambito dell'anno 2003.

Il senatore IZZO interviene da ultimo in discussione sugli emendamenti testé illustrati e riferiti al comma 5 dell'articolo 2, ribadendo a sua volta l'opportunità che il Governo si pronunci in maniera chiara sulla proposta in esame. Anch'egli si sofferma quindi sugli effetti virtuosi che la disciplina delle detrazioni fiscali in questo settore ha determinato anche riguardo al recupero del patrimonio architettonico delle città italiane.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti riferiti al comma 5 dell'articolo 2 o tendenti ad aggiungere ulteriori commi comunque riferiti alla disciplina delle detrazioni fiscali in favore degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Prende pertanto la parola il relatore GRILLOTTI, il quale ritiene si debba procedere alla formulazione di una proposta emendativa che raccolga le osservazioni emerse dal dibattito. In particolare, occorrerà procedere ad una scelta di fondo tra la posizione di coloro che ritengono preferibile un intervento concentrato nell'anno 2003 e l'opinione degli altri colleghi che invece mirano ad introdurre definitivamente questa disciplina delle detrazioni fiscali nell'ordinamento. Egli si dichiara inoltre favorevole alla estensione della validità della disposizione di cui al comma 5 all'intero anno 2003; ciò consentirà infatti una migliore programmazione dei lavori, i quali spesso non vengono conclusi entro l'anno di riferimento proprio perché manca la possibilità di pianificazione di fronte all'elevato numero di richieste di intervento.

Condivide poi le osservazioni già svolte circa i positivi effetti di questa disciplina legislativa ai fini del recupero dei centri storici e ritiene infine auspicabile anche una proroga della riduzione percentuale dell'IVA per il settore considerato, invitando in caso contrario ad individuare una

soluzione tecnica che renda comunque convenienti i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Il sottosegretario VEGAS, pur considerando meritevole di attenzione la proposta di estendere anche per il 2003 l'efficacia della disciplina in questione, ravvisa tuttavia taluni profili problematici per quel che concerne l'individuazione della copertura finanziaria attinente alla stessa. Alla luce di tale considerazione, prospetta l'opportunità di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione normativa in questione, al fine di poter analizzare in maniera più approfondita gli aspetti attinenti alla valenza economico-finanziaria della norma, riservandosi quindi di formulare un giudizio definitivo sulla base di un quadro cognitivo completo.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame degli emendamenti in questione.

La Commissione conviene.

Si procede all'illustrazione dei successivi emendamenti finalizzati ad inserire commi aggiuntivi rispetto al comma 5 dell'articolo 2 e contenenti disposizioni relative a materie diverse da quella delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie.

Le proposte emendative 2.149, 2.150, 2.151, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162 e 2.163 vengono date per illustrate dai rispettivi presentatori.

Il senatore BONAVIDA illustra l'emendamento 2.164, sottolineando che il mancato riconoscimento della natura risarcitoria delle somme corrisposte a titolo di rendita, assegno o indennità agli invalidi per infortuni sul lavoro, potrebbe penalizzare i soggetti interessati, sul piano fiscale. Evidenza, a tal proposito, che la disciplina introdotta con l'emendamento in questione è finalizzata a chiarire in modo definitivo la valenza risarcitoria delle citate somme, in modo tale da eliminare possibili dubbi interpretativi in materia.

Successivamente, gli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 2.168, richiamando su di esso l'attenzione della Commissione.

Gli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193 e 2.194 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti aggiuntivi di ulteriori commi dopo il comma 5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.0.4, sottolineando che la *ratio* ad esso sottesa si inquadra nell'ottica del tentativo di rafforzare gli interventi a favore dei soggetti disagiati, in ordine ai quali le misure proposte in precedenti occasioni si rivelano insoddisfacenti.

Successivamente, gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.0.12, evidenziando che la disciplina ivi contenuta è preordinata alla tutela dei soggetti bisognosi.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 2.0.13, precisando che lo stesso riveste una valenza interpretativa, atta a chiarire ulteriormente il contenuto di disposizioni inserite nella legge finanziaria dello scorso anno.

Gli emendamenti 2.0.14 e 2.0.15 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 2.0.16, richiamando l'attenzione della Commissione sull'importanza della disciplina ivi contenuta.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Il relatore GRILLOTTI esprime un parere contrario su tutte le proposte emendative testé illustrate, fatta eccezione per l'emendamento 2.60, per il quale si rimette al Governo, prospettando altresì l'opportunità di accantonarne l'esame.

Il sottosegretario VEGAS, nel sottolineare preliminarmente che con l'attuale disciplina contenuta nell'articolo 2 il Governo ha diminuito in modo considerevole la pressione fiscale, soprattutto per le categorie più deboli, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in questione. Per quel che concerne l'emendamento 2.60, nel ribadire il proprio parere contrario sulla base degli elementi cognitivi attualmente in proprio pos-

nesso, precisa tuttavia che è stata chiesta un'apposita relazione tecnica, atta a consentire una valutazione della congruità finanziaria della norma proposta.

Interviene il senatore VIZZINI per chiedere al rappresentante del Governo di esplicitare le motivazioni sottese al parere contrario dallo stesso formulato con riferimento all'emendamento 2.168.

Il sottosegretario VEGAS precisa che per le calamità naturali verificatesi in passato non sono mai state contemplate misure di agevolazione fiscale del genere di quella proposta, evidenziando altresì che la concessione di tali benefici ai soli soggetti colpiti dal fenomeno eruttivo dell'Etna, è suscettibile di generare una ingiustificata disparità di trattamento tra tali popolazioni e quelle colpite da altri disastri naturali (tra i quali cita, a titolo esemplificativo, le alluvioni recentemente verificatesi). Evidenza comunque che gli interventi a favore delle popolazioni danneggiate dagli effetti dell'eruzione vulcanica verranno adeguatamente valutati in relazione alla presentazione di specifici provvedimenti del Governo.

Al senatore TAROLLI, che chiede di esplicitare i motivi sottesi al giudizio negativo, espresso in riferimento all'emendamento 2.158, replica il sottosegretario VEGAS, precisando che la disciplina contenuta in tale proposta emendativa è suscettibile di produrre una diminuzione delle entrate.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti (esclusi quelli accantonati) riferiti all'articolo 2.

Posto ai voti l'emendamento 2.1, viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI interviene per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 viene quindi respinto.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13/1 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22.

Il senatore MORO interviene sull'emendamento 2.23, preannunciando il proprio voto favorevole ed evidenziando l'inopportunità di contemplare oneri per rinnovi contrattuali, in riferimento a categorie di dipendenti per i quali non sussistono certamente condizioni di difficoltà economiche.

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento in questione.

Esprime inoltre forti perplessità in ordine alle coperture complessive individuate dai Gruppi parlamentari di maggioranza, evidenziando l'incongruenza e la totale inadeguatezza di talune specifiche misure compensative. Fa presente altresì che, in alcuni casi, le proposte di copertura formulate dai Gruppi di maggioranza si pongono in contraddizione con la linea di fondo seguita dalla 5^a Commissione rispetto ad alcuni disegni di legge (tra i quali cita, a titolo esemplificativo, la delega per la riforma dell'ordinamento scolastico). In particolare, ricorda che in tali occasioni la 5^a Commissione ha formulato un parere favorevole, sulla base della considerazione che le coperture finanziarie dei decreti delegati potessero essere individuate nell'ambito delle risorse preordinate dal disegno di legge finanziaria. Viceversa, con la compensazione proposta dal Gruppo della Lega Padana, viene dimezzato lo stanziamento previsto per il ministero della pubblica istruzione, generando confusione sulla volontà politica della maggioranza. Evidenzia, infatti, che è difficile comprendere se l'autentico intendimento politico del Gruppo in questione sia quello espresso con riferimento alla legge di delega per la riforma dell'ordinamento scolastico oppure quello (orientato in direzione totalmente diversa) espresso nell'ambito della compensazione riferita al ministero della pubblica istruzione.

Dopo aver citato altri esempi, atti a sottolineare l'incongruità delle compensazioni previste dalle forze politiche di maggioranza, evidenzia che, mentre può sempre verificarsi che un singolo senatore preveda compensazioni non del tutto coerenti, al contrario è inconcepibile che compensazioni incongrue vengano proposte a nome di un intero Gruppo parlamentare di maggioranza.

Il presidente AZZOLLINI, pur auspicando una seria e precisa individuazione delle coperture per tutte le proposte di modifica della finanziaria, evidenzia, tuttavia, che, per quel che concerne le agevolazioni relative alle ristrutturazioni edilizie, il criterio seguito per le coperture risulterà ispirato ad esigenze di rigore e correttezza.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.23 viene respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 24.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

Art. 2.

2.1

SCALERA, GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Compensazione n. 1:

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle successioni e donazioni)

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

Compensazione n. 2:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il

calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 3:

All'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione della rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatti salvi gli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4:

All'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, fatti salvi gli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 5:

All'articolo 67, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 385 del 1978, art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente):

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

Compensazione n. 6:

All'articolo 67, comma 2, tabella C ivi richiamata, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 6 per cento, fatte salve le spese obbligatorie.

Compensazione n. 7:

All'articolo 12, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 6 per cento.

Compensazione n. 8:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Razionalizzazione dell'imposizione sui redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - 4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

2.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO VERDI

Compensazione n. 1

All'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, ridurre del 70 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'ambiente, nonché fatti salvi gli importi destinati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2

All'articolo 67, comma 1, alla tabella B ivi richiamata, ridurre del 70 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero dell'ambiente nonché fatti salvi i limiti d'impegno e gli importi destinati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2-bis

All'articolo 67, comma 1, alla tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi ai limiti di impegno iscritti nelle rubriche relative al Ministero dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali

Compensazione n. 3

All'articolo 67, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, ad esclusione del Ministero dell'ambiente e fatte salve le quote delle upb afferenti a spese obbligatorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 67, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 5

Articolo 5

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione n. 6

Articolo 51

Al comma 2 le parole: «un miliardo di euro» sono sostituite dalle parole «cento milioni di euro».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro».

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 11

All'articolo 12, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Compensazione n. 1. – Tabella A. – Fondi speciali:

2003: 955 milioni di euro;
2004: 890 milioni di euro;
2005: 1.270 milioni di euro.

Compensazione n. 2. – Tabella B. – Fondi speciali:

2003: 870 milioni di euro;
2004: 923 milioni di euro;
2005: 1.098 milioni di euro.

Compensazione n. 2-bis. – Tabella B. – Limiti di impegno:

2003: 46 milioni di euro;
2004: 142 milioni di euro;
2005: 142 milioni di euro.

Compensazione n. 3. – Tabella C. – Riduzione del 5 per cento:

2003: 500 milioni di euro;
2004: 500 milioni di euro;
2005: 500 milioni di euro.

Compensazione n. 4. – Tabella C. – Fondo di riserva autoriz. di spesa leggi permanenti di natura corrente:

2003: 100 milioni di euro;
2004: 100 milioni di euro;
2005: 100 milioni di euro.

Compensazione n. 5. – Articolo 5, comma 2, lettera b). – Soppressione agevolazioni autotrasporto merci:

2003: 20 milioni di euro;
2004: 20 milioni di euro;
2005: 20 milioni di euro.

Compensazione n. 6. – Articolo 51, comma 2. – Riduzione fondo rotativo opere pubbliche:

2003: 900 milioni di euro;
2004: –;
2005: –.

Compensazione n. 7. – Articolo 12-*bis*. – Riattivazione *carbon tax*:

2003: 500 milioni di euro;

2004: 500 milioni di euro;

2005: 500 milioni di euro.

Compensazione n. 8. – Articolo 12-*bis*. – Tassa successioni e donazioni:

2003: 100 milioni di euro;

2004: 100 milioni di euro;

2005: 100 milioni di euro.

Compensazione n. 9. – Articolo 12-*bis*. – Licenza di porto di fucile per uso di caccia:

2003: 80 milioni di euro;

2004: 80 milioni di euro;

2005: 80 milioni di euro.

Compensazione n. 10. – Articolo 12-*bis*. – Aumento imposizione tabacchi lavorati:

2003: –;

2004: –;

2005: –.

Compensazione n. 11. – Articolo 12, comma 1, lettera *a*). – Rientro capitali dall'estero:

2003: 500 milioni di euro;

2004: –;

2005: –.

2.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera *b*), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.4

FRANCO Paolo, VANZO, MORO

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

2.5

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) Le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DS-L'ULIVO**Compensazione n. 1**

All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.»

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Compensazione n. 3

Alla Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie

Compensazione n. 5

Alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 7

Alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

- 2003: – 240.000;
- 2004: – 260.000;
- 2005: – 260.000.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Compensazione n. 9

Alla Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre i seguenti importi nel triennio del 15 per cento:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7775;
 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7777;
 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7779;
 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7781.
-

2.6

BOCO, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.8

DE MASI, COZZOLINO, IZZO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) l'importo della polizza per la copertura del solo rischio dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto relativa al mezzo di trasporto registrato a nome del lavoratore dipendente;"».

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO A.N.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

2.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberarli a favore di organizzazioni non governative, le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"a-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera i-bis in materia di erogazioni liberali, le parole: '4 milioni di lire' sono sostituite dalle seguenti. '2.500 euro';

2) alla lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole: '4 milioni di lire' sono sostituite delle seguenti: '2.500 euro'».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 65.000;

2005: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.10

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento"».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.12

GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l), è inserita la seguente:

"l.1-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.13/1

MANCINO, GIARETTA

All'emendamento 2.13, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

«a-ter) all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.13

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE, GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l), è inserita la seguente:

"l.1-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale"».

2.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l), è inserita la seguente:

"l.1-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), le parole: "il cinquanta per cento" sono soppresse».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.16

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 1. dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), sono aggiunte le seguenti:

"l-quater) gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria, nonché quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;

l-quinques) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di *handicap*fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000"».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA**Compensazione n. 1**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici

mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 2

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».

Compensazione n. 3

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 4

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Compensazione n. 5

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 6

All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

Compensazione n. 7

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 8

A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 9

A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 10

Alla tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: – 92 per cento;

2004: – 85 per cento;

2005: – 85 per cento.

Compensazione n. 11

Alla tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 12

Alla tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 13

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), sono aggiunte le seguenti:

"l-quater) gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria nonché quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;

l-quinquies) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di *handicap* fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di 5.000 euro per le persone giuridiche, a favore delle fondazioni che si occupano di scuola e di sport"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.19

DE PETRIS, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali sostenute a favore di iniziative culturali finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali attraverso il fondo unico per lo spettacolo;"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.20

DE PETRIS, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le spese d'istruzione musicale per figli a carico fino al raggiungimento della maggiore età, purchè dette attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione;"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.21

DE PETRIS, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le spese per corsi di aggiornamento o di specializzazione presso enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione ai sensi del decreto ministeriale n. 177 del 2000;"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.22

TIRELLI, VANZO, FRANCO Paolo, MORO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di 5.000 euro per le persone giuridiche, a favore delle Fondazioni che si occupano di scuola e di sport"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 3, 4, 5, 6 e 7 (v. em. 1.0.3).

2.23

PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, VANZO, MORO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera l-ter), aggiungere la seguente:

"l-quater) il cinquanta per cento delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare di minori da 0 a 10 anni, in caso di nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori e con reddito complessivo non superiore a euro 100.000 nel limite dello stanziamento annuo di 23 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «208 milioni di euro di cui».

2.24

GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le parole: «con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a)», e dopo le parole: «al periodo di lavoro», sono aggiunte le seguenti: «e di pensioni».

Compensazione del Gruppo Margherita.

2.25

PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI

All'articolo 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a)».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.26

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, dopo le parole: «h-bis) e l)», aggiungere le seguenti: «compresi i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.27

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire la cifra: «4.500», con la seguente: «6.000».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.500 euro», con le seguenti: «6.000 euro».

Conseguentemente, al capoverso 3, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «6.000 euro di cui».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.29

PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI

All'articolo 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito.

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.30

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera b), capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «4.500 euro».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «4.500 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.32

SCALERA, TOIA, GIARETTA, VERALDI, BAIO DOSSI, MONTAGNINO, DATO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «4.000 euro», con le seguenti: «4.500 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita.

2.33

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.34

RIGHETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».

2.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 79».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**2.36**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, IZZO

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

COMPENSAZIONI GRUPPO FORZA ITALIA**Compensazione n. 1**

Conseguentemente alla Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2

Conseguentemente alla Tabella B, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione n. 3

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 4

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.37

BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 79».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).**2.38**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «di cui all'articolo 79», con le seguenti: «di cui all'articolo 51, nei limiti dei ricavi per l'ammissione a contabilità separata.».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**2.39**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, IZZO

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.40

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.41

RIGHETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».

2.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «1500 euro», con le seguenti: «2500 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.43

MASCIONI, BASSO, BARATELLA, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

Al comma 1, lettera b), capoverso 4 dell'articolo 10-bis ivi inserito, sostituire le parole: «importo pari a 1500 euro», con le seguenti: «importo pari a 4500 euro».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito.

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito, aggiungere il seguente:

«5-bis) Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.46

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito, aggiungere il seguente:

«5-bis) Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.47

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5 dell'articolo 10-bis ivi inserito, aggiungere il seguente:

«5-bis) Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-bis, dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 5, dell'articolo 10-bis ivi inserito aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.49

FRANCO Paolo, VANZO, MORO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Tale spese sono riconosciute una sola volta nella misura massima di 2.500 euro per acquisti effettuati negli anni successivi al matrimonio civile o concordatario, a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente (ISE) dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto non superi 41.316 euro"».

Compensazione della Lega Padana n. 1, 3 (v. emend. 1.0.3).

2.50

SODANO Tommaso; MALABARBA

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:

- «a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;*
- b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;*
- c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;*
- d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;*
- e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento».*

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.51

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- «a) fino a 15.000 euro, 20 per cento».*

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «23 per cento» con le seguenti: «18 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.53

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «23 per cento» con le seguenti: «18 per cento».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «7.500 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo: sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «7.500 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e sostituire le parole: «7.800 euro» con le seguenti: «10.500 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.55

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «7.500 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «7.800 euro» con le seguenti: «10.500 euro».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.195

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «... delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta» con le seguenti: «l'imposta e l'addizionale all'IRPEF per i Comuni e le Regioni non è dovuta».

Compensazione del Gruppo l'Ulivo (v. emend. 2.195).

COMPENSAZIONI ULIVO**Compensazione n. 1**

All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Compensazione n. 3

Alla Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 5

Alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«12-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 7.

Alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter, Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modifiche:*

2003: - 240.000;

2004: - 260.000;

2005: - 260.000.

Compensazione n. 8.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.56

TOIA, GIARETTA, CASTELLANI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita.

2.57

GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, CASTELLANI, DE PETRIS, MORANDO, D'AMICO, SCALERA, TOIA, VERALDI, CADDEO, BONAVITA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

tembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

Compensazione del Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.58

TURCI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO, BRUNALE, BONFIETTI, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

1. Qualora le detrazioni spettanti siano superiori al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.59

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.60

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito, apportare le seguenti modificazioni:

«a) ai capoversi 1 e 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: "46.500" con le seguenti: "46.700";

b) al capoverso 3, sostituire le parole: "pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro" con le seguenti: "pari a:

"a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.00 euro"».

Conseguentemente Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2003: - 169;

2004: - 2.738;

2005: - 1.650.

2.61

PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI

All'articolo 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, redditi fondiari per un importo non superiore a 200 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) 100 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 8.000 euro;

b) 70 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 8.000 euro ma non a 9.500 euro;

c) 225 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 9.000 euro;

d) 200 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.000 euro ma non a 9.500 euro;

e) 100 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.500 euro ma non a 9.750 euro;

f) 50 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.750 euro ma non a 10.000 euro.

La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.62

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi inserito, alla lettera d), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dell'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI**Compensazione n. 1**

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2003: - 7.000;
2004: - 7.000;
2005: - 7.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2003: - 37.000;
2004: - 37.000;
2005: - 37.000.

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p)

2003: - 27.000;
2004: - 27.000;
2005: - 27.000.

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707)

2003: - 657;
2004: - 657;
2005: - 657.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

Art. 4: autonomia finanziaria (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160)

2003: – 18.795;
2004: – 18.795;
2005: – 18.795.

Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575)

2003: – 1.120;
2004: – 1.120;
2005: – 1.120.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p)

2003: – 10.800;
2004: – 10.800;
2005: – 10.800.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710)

2003: – 10.040;
2004: – 10.040;
2005: – 10.040.

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

Art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3511 – Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2170 /p)

2003: – 11.310;
2004: – 11.310;
2005: – 11.310.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n: 59:

Art. 22 comma 1 agenzie industrie difesa (3.1.2.1 Agenzia industrie difesa cap. 4761)

2003: – 75;
2004: – 75;
2005: – 75.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) – Università ed istituti non statali – cap. 5502)

2003: – 3.650;

2004: – 3.650;

2005: – 3.650.

Legge n. 468 del 1978 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003)

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate - cap. 7775)

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

(Importo stimato circa 178 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 alla lettera a) le parole «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200»; ed alla lettera b) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle parole: «quindici per cento».

(Importo stimato 15 milioni di euro nel 2003 e 4 milioni di euro nel 2004)

Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in

essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento."

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. S0110 apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro»;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

"i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro";

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro".

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero. nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi profes-

sionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza."

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.». 12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino 7.500 euro»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a 6.000 euro";

d) all'articolo articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 6.000 euro", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 7.500 euro";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 9.000 euro";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a 9.000 euro";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 3.000 euro";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 7.500 a 15.000 euro";

l) all'articolo 1, comma 2; le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a 7.500 euro".

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, è abrogato. 24. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei moli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;"

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza, l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni. tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da

almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autotità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini.

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di ispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni e documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorchè non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

28. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.»

(Importo stimato circa 827 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma I è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(Importo stimato circa 465 milioni di euro nel 2003 e 671 milioni di euro nel 2004)

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

"1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuazioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003».

(Importo stimato circa 103 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 6

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

"1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avveni-

menti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lottene abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

(Importo stimato circa 37 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 7

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

"1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.»

Compensazione n. 8

Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 45, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005.

Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 45 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 45, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Alla Tabella C di cui all'articolo 45, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 45, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

(Importo stimato circa 2 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 10

Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

(Importo stimato circa 1,5 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 11

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982 n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

(Importo stimato circa 1 milione di euro in ragione annua)

Compensazione n. 12

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma I della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

(Importo stimato circa 1,5 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 13

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14

Conseguentemente gli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

(Importo stimato 97,5 milioni di euro circa nel 2003 e 136 milioni di euro circa nel 2004)

Compensazione n. 15

Conseguentemente all'articolo 12 comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» con le parole: «5,5 per cento».

(Importo stimato 500 milioni di euro circa nel 2003)

Compensazione n. 16

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 17

Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 4 dopo le parole: «del 34 per cento» inserire le altre: «, ad esclusione delle aziende con fatturato superiore ai 25 milioni di euro annuo, per le quali l'aliquota è fissata al 40 per cento».

Applicazione dell'aliquota del 40 per cento di Irpeg alle grandi aziende:

2003:

effetti articolo 4 – gettito per l'erario:	- 194;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese – gettito per l'erario:	+ 323;

2004:

effetti articolo – gettito per l'erario:	- 2.603;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese gettito per l'erario:	+ 4.338;

2005:

effetti articolo – gettito per l'erario:	- 607;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese – gettito per l'erario:	+ 1.016;

Compensazione n. 18

Le disposizioni del capo III del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchè dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della soma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrispondenla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto lee n. 350 del 2001.

Compensazione n. 19

L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 25 per cento.

Compensazione n. 20

L'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

2.63

TONINI, CADDEO, VIVIANI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito, aggiungere il seguente capoverso:

«4-bis. Nell'articolo 12 del TUIR:

al comma 1, lettera a), punto 1), l'importo complessivo di lire 1.057.552 è sostituito dall'importo di 605 euro;

al comma 1, lettera b), l'importo di 516,46 è sostituito dall'importo di 605 euro;

al comma 3, l'importo di lire 5.500.000 è sostituito dall'importo 3.270 euro».

Compensazioni del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.64

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), all'articolo 13 ivi inserito, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-bis. Qualora il percettore del reddito sia l'unico componente del nucleo familiare, ha diritto ad una detrazione dall'imposta lorda secondo i seguenti importi:

a) 500 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 20.000 euro;

b) 300 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 30.000 euro;

c) 100 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.65

RIPAMONTI, DONATI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario"».

Compensazioni del Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.68

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
CADDEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonchè ferroviario"».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.69

FILIPPELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

2.70

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO,
FABRIS, MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo l'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.71

BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, NOCCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

La spesa complessiva è pari a 10.845.595 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

2.72

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.

2.73

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.73).

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

Compensazione n. 1

All'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 3

All'articolo 67, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 67, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 5

All'articolo 67, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Accise sul tabacco)

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
-

2.74

SCALERA, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.75

VERALDI, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Margherita.

2.76

GABURRO, FORTE, PELLEGRINO, CICOLANI, TAROLLI, CICCANTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo UDC (v. emend. 2.76).

COMPENSAZIONE UDC

Compensazione n. 1

Alla tabella A, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura del 5 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione n. 2

Alla tabella B, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura del 5 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione n. 3

Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura dell'1 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione n. 4

La copertura è attuata mediante uguale riduzione percentuale di tutte le voci comprese nella tabella C fino a concorrenza della spesa corrispondente.

Compensazione n. 5

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi scritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

2.77

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c.1-bis) dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute:

2003: - 3.600;

2004: - 3.600;

2005: - 3.600.

Compensazione del Gruppo Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

2.78

CHIRILLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

2.79

CAMBURSANO, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.80

CICOLANI

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

2.81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.82

D'IPPOLITO, LAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c.1-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.83

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c-ter), inserire la seguente:

"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di un *personal computer* completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, per un importo non superiore a 1.000 euro;"».

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 1.

2.84

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, relativo alla detrazione per oneri, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) le spese matrimoniali documentate sostenute in occasione del proprio matrimonio o per quello dei propri figli legittimi, adottati, affiliati ed affidati, nell'importo non superiore a 1.500 euro per ciascun contribuente che ne abbia diritto;"».

Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.8).

2.85

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.86

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;"».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.87

TOIA, BAIÒ DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE, CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le parole: ". Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico";

2) alla lettera *i-bis*), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, con il limite di 50.000 euro per periodo d'imposta, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei gestisti previsti dalle vigenti disposizioni di legge"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.89

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i-quater*), è inserita la seguente:

"*i-quinquies*) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.90

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i-quater*), è inserita la seguente:

"*i-quinquies*) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 400 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.92

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 13-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata".

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo

1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno"».

2.94

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-ter, relativo alle detrazioni per canoni di locazione, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "lire 960.000" con le seguenti: "3.000 euro"».

Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.8).

2.95

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-ter, relativo alle detrazioni per canoni di locazione, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "lire 480.000" con le seguenti: "1.500 euro"».

Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.8).

2.96

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 13-*ter*, è inserito il seguente:

"Art. 13-*quater*. - (*Detrazione dell'imposta comunale sugli immobili*).
– 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera 13.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera 15.000 euro ma non 30.000 euro, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera 30.000 euro ma non 50.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2002".

d-ter) all'onere derivante dall'attuazione della leggera *d-bis*) pari a 200 milioni di euro per l'anno 2003 e 125 milioni per gli anni successivi, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso; all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*: per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge d'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

Compensazione del Gruppo Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

2.97

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) al comma 1 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.98

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.99

CALLEGARO, CICCANTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 48, comma 2, lettera c), le parole "lire 10.240" sono sostituite con le seguenti: "euro 7"».

Compensazione del Gruppo UDC (v. emend. 2.76).

2.100

FRANCO, VANZO, MORO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 48, comma 2, lettera c), sostituire le parole "lire 10.240" con le seguenti: "euro 7"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

2.101

BETTAMIO, NOCCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 121-bis. - (Limiti di deduzione della spesa e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni), al comma 1, alla let-

tera b), sostituire le parole "è elevato a 50 milioni di lire" con le seguenti: "è elevato a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.102

GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Margherita.

2.103

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle autonomie territoriali ed agli enti locali viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiorazione dei trasferimenti erariali o delle partecipazioni ad imposte erariali, a compensazione del minore gettito delle addizionali locali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riduzione della base imponibile dell'imposta stessa dovuta alle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.104

DI SIENA, BONAVITA, VIVIANI, CADDEO

Al comma 3, alla fine aggiungere il seguente periodo: «L'importo aggiuntivo previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002 è elevato a 300 euro; i possessori di redditi di cui all'articolo 46 del TUIR, il cui importo complessivo non sia superiore a 7.500 euro, che, applicando le norme del TUIR in vigore dall'1 gennaio 2003, rispetto a quelle in vigore al 31 dicembre 2002 riscontrino, in sede di dichiarazione dei redditi, un minor prelievo fiscale per un importo nullo o inferiore a 300 euro, a decorrere dall'anno 2003, hanno comunque diritto al sopraddetto importo aggiuntivo di 300 euro,

fino all'importo concorrente, da erogare dal sostituto d'imposta in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi mod. 730».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.105

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2, e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.106

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2, e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.107

SCALERA, TOIA, GIARETTA, VERALDI, BAIO DOSSI, MONTAGNINO, DATO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Margherita.**

2.109

GUBERT

Al comma 4, sostituire le parole dall'inizio fino a: «persone fisiche», con le seguenti: «A compensazione degli effetti sulle entrate delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dalla deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i comuni e le regioni possono disporre variazioni alle rispettive aliquote, anche in deroga alle norme dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

2.110

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

4-quater. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del costo post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai comi dal 4-*bis* al 4-*quinquies* si applicano gli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.

4-*septies*. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comi dal 4-*bis* al 4-*septies*.».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.111

FRANCO PAOLO, VANZO, MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per i periodi d'imposta 2002 e 2003, i titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi possono dedurre dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese documentate sostenute per l'acquisto di sistemi di sicurezza da installare sugli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di persone nella misura massima del cinquanta per cento dell'onere».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

2.112

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.113

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

Compensazione del Gruppo Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

2.114

GRILLO, LAURO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e 30 giugno 2004.

5-ter Il termine del 31 dicembre 2002 previsto all'articolo 9, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogato al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3 e 4 (v. em. 2.36).

2.196

CICOLANI, PASINATO, FALCIER, MAINARDI, FAVARO, DE RIGO, TREDESE, CHIRILLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione stabilita è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

5-ter. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5-quater. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 864 come integrata dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dopo le parole: "delegazioni comunali" si aggiungano le parole: "e sedi municipali"».

2.115

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, IERVOLINO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 previsti all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e 30 giugno 2004.

5-ter. Il termine del 31 dicembre 2002 previsto all'articolo 9, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogato al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo UDC (v. emend. 2.76).

2.116

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è prorogata sino al 31 dicembre 2003.

5-bis. Nel caso gli interventi edilizi riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 40 per cento.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, ineresate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 750.000;

2004: - 450.000;

2005: - 450.000.

Compensazione del Gruppo Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

2.117

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo l'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.118

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del

computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.119

PIZZINATO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché per gli interventi di bonifica dall'arnianto del patrimonio edilizio privato, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Ulivo (v. emend. 2.195).

2.120

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino

al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 9.000;
2004: - 60.000;
2005: - 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8.-Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775):

2003: - 6.000;
2004: - 60.000;
2005: - 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap.3003) apportare la seguente variazione:

2003: - 3.000;
2004: - 52.000;
2005: - 42.000.

2.121

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40

mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli irnporti rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stressi anni.»

Compensazione del Gruppo Ulivo (v. emend. 2.195).

2.122

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è modificato come segue:

1. Al comma 1 dopo le parole: "2002" aggiungere: "e 2003", e sostituire le parole: "36 per cento", con le seguenti: "41 per cento".

2. Al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2002" con le seguenti: "31 dicembre 2003", e sostituire le parole: "30 giugno 2003" con le seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.123

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2002" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2003" e le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "41 per cento";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003", e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.124

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come previsti dai cornni 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.197

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «compete» sino alla fine del comma, con le seguenti: «è prorogata fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.125

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, sostituire le parole da: «sostenute fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concemente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.126

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO

Al comma 5, sostituire le parole da: «sostenute fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

Compensazione del Gruppo Ulivo (v. emend. 2.195).

2.127

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Al comma 5, sostituire le parole da: «fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.128

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, sostituire le parole da: «sostenute fino al 30 giugno 2003» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite

massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.129

TONINI, BASSO, GARRAFFA, MASCONI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO,
BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, MORANDO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "30 giugno 2003" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40,000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "77.000 euro";

c) le parole: "dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque o dieci quote annuali"».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.130

CAVALLARO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "77.000 euro";

c) le parole: "dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque o dieci quote annuali"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.131

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5 sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «80.000».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.132

PEDRAZZINI, VANZO, MORO

Al comma, 5, sostituire le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre» e le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «78.000 euro».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

2.133

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40,000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.134

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.135

D'IPPOLITO, GIRFATTI, VIZZINI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.136

BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BARATELLA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.137

RIGHETTI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

2.138

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 5, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2.139

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 5 sostituire , ovunque ricorrano, le parole: «fino al 30 giugno 2003» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2003»

COMPENSAZIONI EMENDAMENTI SEN. EUFEMI**Compensazione n. 1**

All'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 5 per cento.

Compensazione n. 2

Decreto legislativo n.300 del 1999: riforma dell'organizzazione deln Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzie delle entrate capp 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzie delle Entrate - cap 7775)

2003 - 200.000;
2004 - 200.000;
2005 - 200.000.

Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzie del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzie del territorio - cap 7779)

2003 - 200.000;
2004 - 200.000;
2005 - 200.000.

Compensazione n. 3

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n. 163 del 1985. – Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo Unico per lo spettacolo - capp 1381, 1382; 7.1.22. - Fondo Unico per lo spettacolo - capp 3191, 3192; 3193,3194,3195; 7.2.3.2 - Fondo Unico per lo spettacolo - cap 3460; 8.2.3.3 - Fondo Unico per lo spettacolo capp 8641, 8642, 8643, 8645)

2003 – 200.000;
2004 – 200.000;
2005 – 200.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Atri fondi di riserva - CAP. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003 – 250.000;
2004 – 250.000;
2005 – 250.000.

Compensazione n. 5

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap.7122):

2003 – 250.000;
2004 – 250.000;
2005 – 250.000.

2.140

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5 sostituire, ovunque ricorrono, le parole «fino al 30 giugno 2003» con le seguenti «fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.141

THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 5 sostituire le parole «non superiore a 40.000 Euro» con le seguenti: «non superiore a 75.000 Euro» e le altre: «da ripartire in cinque quote» con le seguenti: «da ripartire in cinque quote».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente modificazioni:

2003: - 4.000;
2004: - 43.000;
2005: - 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:

2003: - 5.000;
2004: - 43.000;
2005: - 31.000.

2.142

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo «Nel caso in cui gli interventi di recupero siano rivolti all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza sta-

tica , in particolare sulle parti strutturali la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.143

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo «Per gli interventi relativi al contenimento dell'inquinamento acustico la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.144

TURRONI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo «Nel caso di interventi relativi di consolidamento e adeguamento antisismico la quota di detrazione è pari al 41 per cento e non si applica il limite dell'ammontare complessivo di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.145

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo «Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.146

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

5-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 deve essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo deve avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

5-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5-sexies. Le disposizioni ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.

5-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.147

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da coope-

relative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità Immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

5-ter. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5-quater. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.148

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* La detrazione prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogata sino al 31 dicembre 2003.

5-ter. Nel caso gli interventi edilizi riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 40 per cento.

5-quater. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2.149

SCALERA, GAGLIONE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d*), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-ter. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-quater. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*: Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.150

FALCIER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d*), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-ter. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-quater. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*: Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.151

TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d*), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-ter. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-quater. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*: Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

Compensazione del Gruppo UDC (v. emend. 2.76).

2.152

CANTONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis.* Al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da "per un importo" a "e successive modificazioni" sono soppresse.

5-ter. Di conseguenza è soppressa la lettera *e-ter*) dell'articolo 10, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

2.153

BATTAGLIA Antonio, LAURO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» e «e successive modificazioni» sono soppresse.

5-ter. Di conseguenza, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera e-ter) è soppresa».

Conseguentemente alla Tabella A, Rubrica Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

2005: - 60.000.

2.154

CURTO, LAURO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» a «e successive modificazioni» sono soppresse.

5-ter. Di conseguenza è soppresa la lettera e-ter) dell'articolo 10, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

2005: - 60.000.

2.155

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, TOIA, GIARETTA, SCALERA, DATO, BEDIN

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici".

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«5-ter. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire "2002" con "2003";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2004";

c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.156

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI, GIARETTA, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per gli interventi di bonifica dall'amianto del patrimonio edilizio privato spetta una detrazione fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti. Nel caso in cui i suddetti interventi di bonifica

realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni

5-ter. All'alinea del comma 1, dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e alla lettera *b*) dopo le parole "n. 457" sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli interventi di bonifica dall'amianto"».

Compensazione del Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.157

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dal regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

5-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.158

GUBERT, CICCANTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis)* La detrazione per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria prevista alla lettera *b*), comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita da una deduzione dal red-

dito complessivo di duemila euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il suddetto importo è aumentato di euro 500 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e di euro mille per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Al comma 2 del medesimo articolo la parola «detrazione» è sostituita dalla parola «deduzione» e al comma 3 e al comma 4 dopo la parola «detrazione» sono inserite le seguenti: «e deduzioni».

Conseguentemente, fino a compensazione delle minori entrate, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge ovvero, nel caso di opzione prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.

2.159

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipo-

logie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.160

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

Compensazione dei Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.161

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'instal-

lazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

Compensazione dei Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.162

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

Compensazione dei Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.163

BEVILACQUA, NOCCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 aprile 1965, n.1124, e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di rendita, a segno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme si ritengono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali e, in nessun caso, possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali."

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-

namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

2.164

BONAVITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le somme corrisposte dall'INAIL, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.165

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuta e l'importo dell'ICI calcolata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale cui avrebbe avuto diritto».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.166

BEDIN, LAVAGNINI, GIARETTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuta e l'importo dell'ICI calcolata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale cui avrebbe avuto diritto».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.167

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.168

FIRRARELLO, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detraggono dall'imposta lorda le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di rimozione della cenere la-

vica dalle abitazioni delle popolazioni della zona interessata dal grave fenomeno eruttivo connesso all'attività vulcanica dell'Etna. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione della suddetta detrazione, nonché le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.169

CANTONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.170

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi"».

2.171

GUBERT, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le spese di istruzione, di importo per figlio non inferiore a euro 750, di libri di testo e rette scolastiche sostenute dai genitori degli alunni che frequentano scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado è concesso un credito di imposta ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari a euro duecentocinquanta per figlio».

Conseguentemente fino a copertura della minore entrata, stimata in 85.900.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 del presente articolo ovvero, nel caso di opzione, prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in egual misura.

2.172

TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 5, si applica anche alla messa in opera di contatori, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché all'adeguamento degli impianti interni riguardanti la qualità dell'acqua al rubinetto dell'utente finale, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31».

Compensazione del Gruppo UDC (v. emend. 2.76).

2.173

GIARETTA, SCALERA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 5, si applica anche alla messa in opera di contatori, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché all'adeguamento degli impianti

interni riguardanti la qualità dell'acqua al rubinetto dell'utente finale, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.174

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2003, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.175

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.176

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire: "2002" con; "2003";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2003" e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.177

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.178

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.179

BETTAMIO, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-septiesdecies), è aggiunto il seguente:

"128-octiesdecies) prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.180

BETTAMIO, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.181

CASTELLANI, GIARETTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al comma 1, lettera a) n. 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'espressione: "L. 1.057.552 (€ 546,18)" è sostituita dalla seguente: "€ 605" e al comma 3 del medesimo provvedimento l'espressione: "L. 5.500.000 (€ 2.840,51)" è sostituita dalla seguente: "€ 3.270"».

Compensazione del Gruppo Margherita.

2.182

BETTAMIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.183

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di cui al comma 5, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.184

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.185

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire: "2002" con: "2003";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2003" e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.186

RIGHETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

2.187

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, GARRAFFA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.188

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3 e 4 (v. em. 2.36).

2.189

CAVALLARO, GIARETTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.190

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, GIARETTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.191

CASTELLANI, BASTIANONI, D'AMICO, SCALERA, GIARETTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per

cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.192

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.193

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.194

CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, BASSO, PIZZINATO, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Ulivo (v. emend. 2.195).

2.0.1

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.2

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.0.4

MONTAGNINO, DATO, GIARETTA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.0.5

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, DE ZULUETA, FRANCO Vittoria, STANISCI, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, BONFIETTI, CADDEO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per le lavoratrici madri)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma».

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per le lavoratrici madri)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).**2.0.7**

TOIA, GIARETTA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per le lavoratrici madri)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2002, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.0.8

PAGANO, TOIA, STANISCI, DATO, DE PETRIS, BAILO DOSSI, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, DE ZULUETA, SOLIANI, PILONI, BONFIETTI, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per le lavoratrici madri)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria».

Compensazione del Gruppo Ulivo (v. emend. 2.195).

2.0.9

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, NOCCO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il biennio successivo all'anno in cui sono istituiti o adeguati, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale il suddetto importo è fissato in lire 3.000.000, aumentato a lire 3.500.000 per il successivo biennio e a lire 4.000.000 a decorrere dall'anno seguente";

b) all'articolo 48, comma 2, lettera a):

1) le parole: "fino all'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno in cui sono istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale";

2) le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno successivo";

3) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio di quest'ultimo anno"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3 e 4 (v. em. 2.36).

2.0.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003, quale rimborso forfetario delle detrazioni fiscali non fruite di cui all'articolo 13-*bis*, all'articolo 13-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a euro 150,00 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento al minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore una volta e mezza il predetto trattamento minimo.

2. L'importo corrisposto ai sensi del comma precedente non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in euro 200 milioni, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il comma:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento"».

Compensazione del Gruppo Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

2.0.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.0.12

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In caso di incapacienza, le detrazioni e deduzioni per carichi familiari, spese sanitarie o per assistenza medica, costituiscono credito d'imposta per il periodo d'imposta successivo a quello in cui viene maturato il diritto o, in alternativa, danno diritto ad un trasferimento in denaro di importo pari al beneficio goduto. A tal fine, il contribuente esercita esplicita opzione in sede di denuncia dei redditi o attraverso il sostituto d'imposta».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.0.13

TAROLLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici che richiedono piani particolareggiati, comunque denominati, non ancora approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'are avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico».

Compensazione del Gruppo UDC (v. emend. 2.76).

2.0.14

COLETTI, DATO, GIARETTA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 3.098,74 euro, per il riscaldamento, con metano, gasolio, legna e derivati della legna, delle abitazioni civili, delle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, ubicate nei comuni facenti parte delle Comunità montane così come individuate dalle legge regionali.

2. La detrazione pervista al comma 1 si applica, nelle stesse modalità, anche per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'anno 2003 e per i tre anni successivi.

4. L'onere del presente articolo è valutato in 8.000 migliaia di euro per ogni anno».

Compensazione del Gruppo Margherita.

2.0.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, verrà riconosciuta la detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo, come previsto all'articolo 13-ter paragrafo 1-bis, della legge n. 917 del 1986».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.0.16

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

Compensazione del Gruppo Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

2.0.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi)

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi».

Compensazione del Gruppo Verdi (v. emend. 2.2).

2.0.18

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, CADDEO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi)

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.5).

2.0.19

BRIGNONE, STIFFONI, VANZO, MORO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione IVA per acquisto di veicoli da parte dei soggetti portatori di handicap)

1. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432, e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

2.0.20

STIFFONI, VANZO, MORO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le spese e gli altri componenti negativi ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per gli autoveicoli destinati ad essere utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento fino ad un limite massimo di 30.000 euro».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

2.0.21

MONTI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "*euro cento*".

2. All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cento"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

154^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1811) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Il presidente PEDRAZZINI informa che è stato presentato un unico emendamento (2.1) riferito all'articolo 2 del testo del decreto legge che rinuncia ad illustrare.

Sull'emendamento 2.1 il relatore, senatore CICOLANI, si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MAMMOLA esprime parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 28 novembre 2002, alle ore 15 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1811

Art. 2.

2.1

MENARDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Sono comprese fra le aziende di trasporto aereo di cui alla lettera c) del presente articolo quelle che utilizzano velivoli a pale rotanti.»

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alle Commissioni riunite 10ª e 12ª: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il Presidente GRECO riassume brevemente il dibattito svoltosi nella seduta precedente.

La senatrice DONATI chiede al Ministro come intende recepire la risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Le scienze della vita e la biotecnologia – Una strategia per l'Europa», approvata dal Parlamento europeo il 21 novembre scorso. Tale risoluzione, pur ribadendo la necessità di introdurre regole nel settore delle biotecnologie, chiede di chiarire la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 98/44/CE mediante un emendamento che escluda dalla brevettabilità la sequenza totale o parziale di un gene isolato dal corpo umano.

Il senatore BEDIN prospetta l'opportunità di integrare i contenuti del disegno di legge di delega facendo riferimento alla decisione del Consiglio dell'Unione, dello scorso 30 settembre, sullo Spazio europeo della ricerca, in cui si precisa che in tale ambito dovranno essere rispettati i principi etici che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo nel 1997, e il Protocollo supplementare sul divieto di clonazione di esseri umani, firmato a Parigi nel 1998. In secondo luogo, a suo parere, il Governo dovrebbe favorire la partecipazione del Comitato nazionale italiano per la biosicurezza e le biotecnologie al Gruppo europeo di etica della scienza: ciò permetterebbe un'analisi delle buone prassi in Europa e la verifica dell'esperienza acquisita a livello sia nazionale che europea.

Il ministro BUTTIGLIONE manifesta apprezzamento per la risoluzione approvata dal Parlamento europeo, anche con riferimento alla distinzione tra scoperta e invenzione, segnatamente per quanto concerne le biotecnologie, di cui aveva parlato nel corso della precedente seduta. Tale risoluzione non è vincolante, tuttavia assicura che in sede di Consiglio il Governo italiano sosterrà senz'altro le indicazioni emerse nel corso del dibattito. A tale riguardo sottolinea che il diritto europeo ha prevalenza su quello nazionale e che gli Stati membri sono tenuti a rispettare le direttive dell'Unione. C'è pertanto urgente bisogno di una normativa italiana sulle biotecnologie; infatti, mentre non si può accantonare ulteriormente il tema, vanno altresì evitati eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dalla mancanza di regole.

Concorda con le osservazioni del senatore Bedin in merito al recepimento delle indicazioni del Consiglio dell'Unione e ritiene di poter accogliere nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea gli atti di indirizzo tesi a impegnare il Governo a rafforzare la cooperazione tra il Comitato europeo e i singoli Comitati nazionali per la biosicurezza e le biotecnologie e a recepire i principi contenuti nella risoluzione del 21 novembre scorso. A tale riguardo sottolinea che il Governo può ben essere vincolato dagli atti di indirizzo del Parlamento nella fase ascendente di formazione del diritto europeo, mentre ci sono limiti di interpretazione nella fase di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Il relatore PIANETTA concorda sull'opportunità di un atto di indirizzo del Parlamento italiano teso a riprendere le conclusioni della risoluzione del Parlamento europeo, relativamente all'esclusione dalla brevettabilità della sequenza totale o parziale di un gene isolato del corpo umano. Sottolinea che il contenuto del disegno di legge delega risulta più restrittivo della direttiva 98/44/CE e che la Giunta deve sempre tener conto degli obblighi comunitari, che in questo caso consistono nel recepimento della direttiva stessa. Al senatore Bedin ricorda che i principi etici fondamentali a cui la delega dovrà attenersi sono già richiamati nella lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, a cui si aggiunge l'ordine del giorno accolto dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, teso a recepire il Trattato FAO del 6 giugno 2002, relativo alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Da ultimo, circa la possibile collaborazione tra il Comitato etico europeo e i Comitati etici nazionali, ricorda che nella lettera *h*) la Camera ha già introdotto la possibilità

che l'Ufficio italiano brevetti possa richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

La senatrice DONATI, dopo aver ribadito la posizione del Gruppo Verdi-l'Ulivo, contraria al recepimento della direttiva 98/44/CE, conviene con la distinzione tra scoperta e invenzione sottolineata dal ministro Buttiglione. Ricorda che le biotecnologie devono essere utili alla collettività e che, pertanto, occorre essere estremamente cauti nel permetterne la brevettabilità. Si sofferma quindi sulla lettera *b*) del comma 2, proponendo che venga eliminato il punto 1 (in cui si ribadisce che può essere brevettato un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale), ritenendo altresì preoccupante il contenuto del punto 2) della stessa lettera. Auspica che in sede di esame del provvedimento nelle Commissioni di merito e in Assemblea vengano proposte modifiche tese ad escludere la brevettabilità della sequenza parziale del DNA, così da rafforzare la posizione critica del Governo italiano nei confronti della direttiva. Infine, relativamente alla lettera *h*), propone che il parere del Comitato etico nazionale all'Ufficio brevetti sia obbligatorio e che vengano ripristinate le sanzioni, così come indicato in precedenza dal Ministro.

Il ministro BUTTIGLIONE ricorda ancora una volta i limiti nei quali il legislatore italiano deve operare: esiste un quadro normativo europeo, all'interno del quale ci si può muovere solo tenendo conto degli obblighi comunitari.

Relativamente all'introduzione di sanzioni, il relatore PIANETTA ritiene che la lettera *u*) costituisca un forte deterrente per le aziende, prevenendo la nullità di tutti gli atti giuridici e delle operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal disegno di legge. Circa la questione sollevata dalla senatrice Donati in riferimento alla lettera *b*), si tratta di una materia quanto mai complessa, anche se va tenuto conto che si fa esplicito riferimento a materiale biologico «isolato» dal suo ambiente naturale.

Il Presidente GRECO sottolinea quella che, a suo parere, è l'esigenza principale emersa dal dibattito, vale a dire un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del diritto europeo, in relazione al quale ricorda l'importanza della riforma della COSAC di cui si sta attualmente discutendo. Esistono tuttavia degli obblighi comunitari da rispettare. Propone pertanto che la Commissione sul disegno di legge in titolo esprima parere favorevole con osservazioni che tengano conto dei rilievi emersi nel dibattito sin qui svoltosi.

Il senatore GIRFATTI concorda con la proposta del Presidente, sottolineando ancora una volta l'opportunità di inserire la clausola di salvaguardia relativa all'estensione dell'esclusione della brevettabilità.

La senatrice DE ZULUETA ritiene che le osservazioni, così come proposte dal Presidente, siano estremamente deboli. A tale riguardo ricorda che il Ministro, nella precedente seduta, aveva chiesto un mandato politico forte, che gli consentisse nella fase ascendente di rimettere in discussione la materia delle biotecnologie. In particolare, il punto 1) della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo che prevede la delega in esame risulta in contrasto con le idee sostenute dal Ministro e con la sottolineatura da lui fatta della distinzione tra invenzione e scoperta. Chiede quindi che nel parere si tenga conto delle recenti decisioni in ambito europeo richiamate dai senatori Bedin e Donati, poiché esse contengono principi che, a suo parere, dovrebbero essere considerati parte dell'*acquis* comunitario. Auspica infine che le Commissioni di merito e l'Assemblea, anche su sollecitazione della Giunta, presentino proposte di modifica in senso restrittivo del testo in esame. In particolare, sottolinea che nel disegno di legge non si tiene conto delle modifiche intervenute sull'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Preannuncia quindi che si asterrà dalla votazione del parere.

Il senatore BEDIN sottolinea che dall'emanazione della direttiva 98/44/CE sono passati più di quattro anni e che nel frattempo sono state assunte nuove decisioni in materia di biotecnologie e le opinioni pubbliche nazionali sono diventate più sensibili. Oltretutto l'Europa è impegnata in questo momento in una dura battaglia all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio sui diritti di proprietà. Pertanto, a suo parere, sarebbe opportuno che i Parlamenti nazionali dessero precisi criteri direttivi all'Unione europea in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e che venga rafforzato il ruolo del Comitato etico europeo. Annuncia infine che si asterrà dalla votazione del parere.

Dopo che il senatore CHIRILLI ha annunciato che voterà a favore del parere con osservazioni, il ministro BUTTIGLIONE, a conclusione del dibattito, sottolinea il dovere di leale collaborazione degli stati nell'attuazione del diritto comunitario: venire meno a tale dovere significa ostacolare il processo di costruzione europea. Auspica tuttavia che la normativa comunitaria, in fase ascendente, possa essere riformata conformemente ai principi contenuti nelle ultime decisioni assunte dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione. A tale scopo suggerisce la presentazione di puntuali atti di indirizzo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il Presidente GRECO concorda con l'auspicio formulato dal Ministro, soprattutto per quanto concerne materie delicate come quella delle biotecnologie. Si augura, a tale riguardo, che il Parlamento italiano, e in particolare la Giunta per gli affari europei, venga sempre più coinvolto nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta dà quindi mandato al relatore di redigere parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC

Il senatore GIRFATTI ricorda che a Copenaghen, presso il Parlamento danese, si è riunito, dal 17 al 19 novembre 2002, il gruppo di lavoro istituito nella riunione della COSAC del 16-18 ottobre scorso.

La riunione ha avuto inizio con un'introduzione del Presidente della Commissione per gli Affari europei del Parlamento danese, Claus Larsen-Jensen, che ha illustrato le proposte danesi formulate, da ultimo, in documenti – trasmessi nella giornata di giovedì 14 novembre – recanti anche una specifica proposta di modifica del regolamento della COSAC. Il dibattito, che si è svolto nelle giornate del 17 e 18 novembre, si è concentrato sui singoli temi proposti nei documenti elaborati dalla Presidenza danese.

La prima questione affrontata è stata quella della definizione codice di condotta, da allegare al regolamento della COSAC, contenente *standard* minimi di condotta per il controllo.

Al riguardo, la delegazione italiana ha fatto presente la disponibilità ad individuare le procedure più efficaci per consentire ai Parlamenti nazionali di svolgere in modo pieno la propria funzione di controllo sulle posizioni assunte dai Governi, ferma restando la necessità che tali procedure abbiano valore di indirizzi e raccomandazioni, in modo da rispettare le disposizioni normative e le specificità costituzionali dei singoli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

Si è quindi convenuto di esaminare nuovamente tale questione nell'ambito della successiva riunione del gruppo di lavoro, sulla base delle proposte che saranno definite dalla Presidenza danese, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito.

La seconda questione affrontata riguarda il *quorum* deliberativo per l'assunzione delle decisioni da parte della COSAC. La proposta danese prevede che i contributi siano adottati a maggioranza semplice delle delegazioni presenti alla riunione e che le modifiche al regolamento siano adottate a maggioranza qualificata di almeno i due terzi delle delegazioni presenti alla riunione.

La delegazione italiana ha segnalato l'opportunità di introdurre la regola della maggioranza qualificata per l'adozione dei contributi ed eventuali altri atti di analoga natura, mantenendo però la regola dell'unanimità per le questioni più rilevanti quali, ad esempio, le modifiche del regolamento.

Si è quindi convenuto di esaminare nuovamente tale questione; la Presidenza danese si è riservata di definire una proposta essenzialmente di deliberazione fondata sulla previsione della maggioranza qualificata

dei due terzi come regola generale (prevedendo due voti per paese per tenere conto delle esigenze dei Parlamenti bicamerali) e dell'unanimità per eventuali modifiche del regolamento della COSAC.

In merito alla questione dell'organizzazione delle future riunioni della COSAC, la Presidenza danese ha proposto di integrare la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nella COSAC, come suo comitato direttivo con il potere di approvare il bilancio della COSAC e di prevedere che le riunioni della COSAC comprendano anche quelle delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. La responsabilità di ciascuna di tali riunioni secondo i danesi dovrebbe essere attribuita a paesi membri diversi per un periodo da uno a due anni.

La delegazione italiana ha evidenziato che l'eventuale integrazione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nella COSAC appare fuori del mandato del gruppo di lavoro e, in ogni modo, incongrua considerato che la COSAC è stata istituita dalla Conferenza dei Presidenti. Per arrivare poi al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari di settore nei lavori della COSAC, appare più opportuno prevedere una composizione variabile delle delegazioni di quest'ultima piuttosto che stabilire un'articolazione procedurale articolata e complessa per le riunioni delle Commissioni di settore.

Nel corso del dibattito, che ha registrato convergenze sulle proposte avanzate della delegazione italiana, si è quindi convenuto di esaminare nuovamente tale questione nell'ambito della successiva riunione del gruppo di lavoro.

La Presidenza danese ha proposto poi che la COSAC proceda ad una discussione con la Commissione sul contenuto generale del programma legislativo e che la COSAC stessa svolga un ruolo preciso nel meccanismo di «allerta precoce» previsto nella relazione finale del gruppo di lavoro sul principio di sussidiarietà della Convenzione europea, fungendo da sede di raccolta e scambio delle informazioni relative ai rilievi avanzati dai singoli Parlamenti nazionali.

In proposito la delegazione italiana ha rilevato l'opportunità di prevedere che la COSAC si esprima *ex post* rispetto ai Parlamenti nazionali sul programma legislativo, così che l'esame in tale sede possa rappresentare il momento di sintesi di tale discussione. Deve poi essere chiaro che il meccanismo di «allerta precoce», come proposto nei lavori della Convenzione, è essenzialmente preordinato al controllo del principio di sussidiarietà e non anche a quello di proporzionalità.

Il Gruppo ha quindi convenuto di esaminare nuovamente tale questione nell'ambito della successiva riunione del gruppo di lavoro.

Anche sulle ulteriori questioni affrontate nel corso della riunione, relative – da una parte – ad un'eventuale nuova denominazione da attribuire alla COSAC e – dall'altra – alla possibilità di stabilire accordi di cooperazione tra la COSAC e le istituzioni dell'Unione europea, si è convenuto di svolgere un ulteriore esame nell'ambito della riunione del gruppo di lavoro che dovrebbe avere luogo nelle giornate del 15 e 16 dicembre prossimo. A tale riunione dovrebbe seguire la convocazione di una riunione

straordinaria della COSAC all'inizio del prossimo anno che dovrebbe assumere proprie deliberazioni sui temi affrontati dal gruppo di lavoro.

Nel corso della riunione di dicembre saranno approfondite oltre le questioni esaminate nel corso della riunione scorsa anche la questione dell'istituzione di un segretariato della COSAC.

In ogni modo, la Presidenza danese ha fatto presente che i nuovi documenti e proposte saranno inviati alle Commissioni per gli affari europei in tempo utile affinché vi sia la possibilità di svolgerne un adeguato esame in tali sedi.

La seduta termina alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame della proposta di relazione in materia di giustizia minorile ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2002

9ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 15,18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE informa che il Procuratore militare della Repubblica di Roma ha fornito, in data 22 novembre 2002, informazioni in ordine al procedimento avviato da detta Procura nei confronti di *ex* appartenenti alle Forze armate per il reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio.

Comunica altresì che, in data odierna, il direttore del SISMI ha trasmesso l'elenco del personale appartenente al Servizio che si è occupato del *dossier* Impedian, specificando che tale elenco contiene dati coperti da classifica di segretezza.

Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI

(Viene introdotto l'ammiraglio Battelli)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Battelli per la disponibilità dimostrata, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regola-

mento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande i deputati FRAGALÀ, QUARTIANI, BIELLI, DUILIO, DILIBERTO, PAPINI e GAMBA e i senatori MALAN, DATO, LAURO, MUGNAI nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l'ammiraglio BATTELLI.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Battelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'inchiesta ad altra seduta.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per martedì 3 dicembre 2002, al fine di fissare l'ulteriore calendario dei lavori.

La seduta termina alle ore 19,52.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 29 novembre 2002, ore 9,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Venerdì 29 novembre 2002, ore 10

Secondo Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

Audizioni:

- dottor Umberto Calandrella, prefetto di Rimini; dottor Francesco Zonno, questore di Rimini; ten. col. Michele Persiani, comandante provinciale Guardia di finanza di Rimini; ten. col. Carlo Tartaglione, comandante provinciale Arma dei carabinieri.
-

